Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 29 del 30 gennaio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1983, n. **25.**

Norme, composizione e funzionamento della commissione del personale delle unità sanitarie locali e dei servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1: elezione dei rappresentanti del personale nella commissione del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 41 del 9 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Oggetto della legge e criteri generali

Art. 1

Oggetto della legge

(1) La presente legge provinciale disciplina le modalità di funzionamento della commissione del personale delle unità sanitarie locali e dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, le funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica, sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.

Art. 2

Nomina della commissione

(1) In ogni unità sanitaria locale e per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è istituita una commissione per il personale (in seguito denominata commissione)

(2) La commissione dell'unità sanitaria locale è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, è presieduta dal suo presidente o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato, ed è composta dal coordinatore sanitario e dal responsabile del servizio amministrativo, nonché da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale, per metà nominati dal comitato di gestione e per metà eletti dal personale.

(3) La commissione del personale dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è nominata dalla Giunta provinciale, è presieduta dall'Assessore provinciale alla sanità ed è composta dal responsabile del servizio provinciale di igiene e sanità pubblica, dal responsabile del servizio amministrativo e da 20 dipendenti dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, per metà nominati dalla Giunta provinciale e per metà eletti dal personale dei servizi sanitari stessi.

(4) Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o eletto un membro supplente.

Art. 3

Proporzionale linguistica

(1) La composizione della commissione dell'unità sanitaria locale deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento, in ordine di tempo, della popolazione dei comuni dell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. È in ogni caso assicurata la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

(2) La composizione della commissione dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento, in ordine di tempo, della popolazione della provincia. È in ogni caso assi-

curata la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

(3) Il rapporto proporzionale di cui ai due commi precedenti va, in primo luogo, applicato in sede di elezione dei membri indicati nel precedente art. 2, ed in secondo luogo in sede di nomina della commissione, tenuto conto dei gruppi linguistici di appartenenza dei membri di diritto e dell'eventuale elezione di un appartenente del gruppo linguistico ladino.

Art. 4

Equiparazione dei servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, alle unità sanitarie locali

(1) Ai fini dell'applicazione della presente legge i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono equiparati, a termini dell'art. 9 della stessa legge, alle unità sanitarie locali.

(2) Per quanto riguarda i menzionati servizi sanitari gli atti previsti dalla presente legge, che per le unità sanitarie locali sono di competenza del comitato di gestione, spettano alla Giunta provinciale e quelli che, per le unità sanitarie locali, sono di competenza del presidente del comitato di gestione, spettano all'Assessore provinciale alla sanità.

Art. 5

Compiti della commissione

(1) I compiti della commissione sono quelli indicati nel secondo comma dell'art. 60 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e cioè quelli di esprimere pareri e formulare proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico del personale delle unità sanitarie locali e delle piante organiche dei diversi presidi e servizi, sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equipollente nell'ambito della medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.

(2) Gli atti e i verbali di seduta della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 6

Nomina del segretario

(1) Con lo stesso provvedimento di cui al precedente art. 2, il comitato di gestione, rispettivamente la Giunta provinciale, nomineranno a segretario della commissione un dipendente dell'unità sanitaria locale, rispettivamente dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

TITOLO II
Modalità di funzionamento della commissione e di segreteria

Art. 7

Insediamento della commissione

(1) Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all'elezione del vicepresidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

(2) Il vicepresidente deve essere prescelto tra i membri effettivi del gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza del presidente, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta. In caso di esito negativo viene effettuata una seconda votazione. In detta seconda votazione risulta eletto il membro che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

(3) Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente e dal vicepresidente. In caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano dei presenti appartenenti al gruppo linguistico del vicepresidente.

Art. 8

Durata in carica

(1) La commissione del personale dura in carica tre anni.

(2) L'iniziativa del rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure del rinnovo almeno entro il terzo mese anteriore a quello di scadenza.

Art. 9

Presidente

(1) Il presidente convoca e presiede la commissione e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa.

(2) L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10

Segretario

(1) Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

a) di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

b) di un registro di spedizione;

c) di un registro originale dei verbali delle sedute.

(2) Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, decisioni, ecc.

(3) In caso di dimissioni, il comitato di gestione provvede a nominare il nuovo segretario con i criteri di cui all'art. 6.

(4) Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione del personale ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 11

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

(1) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti della commissione, nonché del segretario.

(2) La convocazione delle adunanze, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

(3) La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presemti. Può essere deliberato solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12

Decadenza

(1) I componenti della commissione decadono dal loro mandato se per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo non partecipano alle sedute. La decadenza è deliberata dal comitato di gestione.

Art. 13

Sostituzione dei componenti decaduti o dimessi

(1) Il componente della commissione decaduto o dimissionario viene sostituito con delibera del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Qualora si tratti di un componente nominato dal comitato di gestione, questo provvede alla nomina di un nuovo componente che deve appartenere allo stesso ruolo, profilo professionale, ove possibile, alla stessa posizione funzionale del membro da sostituire.

(2) Qualora si tratti di un componente eletto dal personale dipendente, viene nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del dimissionario o decaduto.

Art. 14

Obbligo di assentarsi

(1) I componenti della commissione devono assentarsi dalle riunioni quando vengono discussi argomenti concernenti interessi propri o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 15

Pareri

(1) Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve richiedere tempestivamente i pareri per tutti i casi previsti dal precedente art. 5. Il parere della commissione deve pervenire per iscritto al comitato di gestione entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

(2) Trascorsi inutilmente i 30 giorni il comitato di gestione prescinde dal parere.

Art. 16

Proposte

(1) La commissione elabora proposte per le materie previste dal precedente art. 5 su invito del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o su richiesta di almeno 8 componenti della commissione stessa.

Art. 17

Nomina dei componenti

(1) I dieci dipendenti dell'unità sanitaria locale nominati dal comitato di gestione devono appartenere ai seguenti ruoli e profili professionali:

a) 7 al ruolo sanitario, di cui 2 al profilo professionale medici, 1 al profilo professionale farmacisti o veterinari o biologi o chimici o

fisici o psicologi, 4 ai rimanenti profili professionali del ruolo sanitario;

b) 1 al ruolo professionale o ruolo tecnico;

c) 2 al ruolo amministrativo, di cui 1 ai profili professionali del personale amministrativo laureato e 1 ai rimanenti profili professionali del ruolo.

TITOLO III

Elezione dei rappresentanti del personale

Art. 18

Elezione dei rappresentanti del personale

(1) Le elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione del personale di cui all'art. 60 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli.

(2) Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato con particolare riguardo al D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, e D.P.R. 31 luglio 1978, n. 570.

Art. 19

Indizione delle elezioni

(1) Le elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione del personale delle unità sanitarie locali sono indette con decreto del presidente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

(2) Le elezioni dei rappresentanti del personale nella commissione del personale dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono indette con decreto del Presidente della Giunta provinciale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

(3) Col decreto di cui ai precedenti due commi vengono nominate le rispettive commissioni elettorali.

Art. 20

Commissione elettorale

(1) In ogni unità sanitaria locale, nonché per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è nominata una commissione elettorale, che è composta da 8 dipendenti aventi diritto di voto, scelti tra 16 nominativi designati dai componenti delle rispettive commissioni del personale. Questa designazione deve essere espressa da una maggioranza formata da rappresentanti dell'unità sanitaria locale rispettivamente dei servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e da rappresentanti del personale. La commissione deve esprimere le designazioni entro 15 giorni dalla sua convocazione.

(2) La commissione elettorale è presieduta dal componente del ruolo amministrativo nella posizione funzionale più elevata. Il presidente designa uno dei componenti appartenente al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di segretario.

(3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioramza assoluta. Per l'approvazione occorre il voto positivo della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(4) La composizione della commissione elettorale nelle unità sanitarie locali deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione dei comuni dell'ambito territoriale della rispettiva unità sanitaria locale.

(5) La composizione della commissione elettorale presso i servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione della provincia.

Art. 21

Categoria degli elettori e degli eleggibili

(1) Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, i dipendenti in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di comando o comunque in servizio presso unità sanitarie locali diverse da quella di appartenenza, ovvero presso altre amministrazioni.

Art. 22

Seggi e liste elettorali

(1) La commissione elettorale, entro il ventesimo giorno antecedente alla data delle votazioni, determina il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali in modo che siano assegnati ad ogni seggio un numero di elettori ritenuto congruo per garantire la segretezza del voto.

(2) I seggi elettorali sono istituiti presso gli ospedali e gli uffici dove sia in servizio un nu-

mero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 400.

(3) Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, gli elettori stessi devono essere ripartiti in più seggi elettorali.

(4) Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile l'istituzione del seggio vengono iscritti al seggio più vicino alla sede di servizio.

(5) La commissione, entro il termine di cui al primo comma, provvede altresì alla compilazione della lista degli elettori assegnati a ciascun seggio, indicandovi cognome, nome, luogo e data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza risultante dall'atto della sua assunzione, nonché all'affissione di detta lista in apposito albo o spazio predisposto nei singoli uffici ove presta servizio il personale ivi iscritto. La lista deve contenere anche una colonna destinata all'apposizione delle firme attestante l'avvenuta votazione.

(6) L'affissione ha la durata di 5 giorni al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo con qualsiasi mezzo avverso la mancata iscrizione nella lista o l'errata indicazione dei dati ivi indicati.

(7) Il reclamo deve essere presentato entro i 10 giorni dalla data di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

(8) L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione elettorale per essere consegnato al presidente del seggio entro le ore 8 del giorno della votazione.

Art. 23

Ubicazione dei seggi elettorali

(1) La votazione deve avvenire nei locali stabiliti dalla commissione elettorale.

(2) Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.

(3) La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste elettorali.

Art. 24

Componenti dei seggi elettorali

(1) Per ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da 4 scrutatori, nominati dalla commissione elettorale con i criteri di cui all'art. 20 entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

(2) L'ufficio elettorale è presieduto dal componente avente la maggiore anzianità nella posizione funzionale più elevata.

(3) Il presidente designa uno dei componenti, appartenente al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di vicepresidente e incarica il componente che ha la posizione funzionale meno elevata a svolgere le funzioni di segretario.

(4) Dell'avvenuta nomina la commissione elettorale da comunicazione scritta agli interessati entro le ventiquattro ore successive.

(5) Costoro sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.

(6) L'ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone nominate.

(7) I nominati che non possono assolvere per giustificate ragioni l'incarico, devono darne immediata notizia alla commissione elettorale, la quale provvede alla loro sostituzione.

(8) Non può essere nominato componente di seggio elettorale chi sia incluso nelle liste dei candidati.

Art. 25

Formazione delle liste dei candidati

(1) Le liste dei candidati per l'elezione della commissione del personale, distinte per ciascun gruppo linguistico, italiano, tedesco e ladino, possono essere presentate:

a) dalle confederazioni sindacali rappresentate nella commissione del personale;

b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale dipendente dell'unità sanitaria locale, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lettera c);

c) da non meno di trenta elettori per le unità sanitarie locali i cui ruoli organici del personale (piante organiche coperte) comprendono un numero complessivo di posti non superiore a 1000, riferito a ciascun gruppo linguistico; da non meno di 60 dello stesso gruppo linguistico, per le unità sanitarie locali con un numero di posti superiore a mille, riferito a ciascun gruppo linguistico.

(2) Per il gruppo linguistico ladino i presentatori di lista, dello stesso gruppo ladino, devono essere almeno 15.

(3) I candidati devono risultare iscritti nell'elenco degli elettori dell'unità sanitaria locale.

(4) Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati dello stesso gruppo linguistico non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.

(5) Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, posizione funzionale, sede di servizio e il gruppoo linguistico di appartenenza.

(6) Le liste di ciascun gruppo linguistico devono recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

(7) Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, né può presentarne alcuna.

(8) Con la lista devono essere presentati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 26;

b) i certificati di cui all'art. 26 per ognuno dei presentatori;

c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno alla commissione del personale, rilasciato con le modalità di cui all'art. 26;

d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale autorizzati anche a designare per ciascun seggio non più di due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori dell'unità sanitaria locale.

(9) La lista deve essere presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei presentatori o da un componente della segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale, nelle ore d'ufficio, dal 35.mo al 30.mo giorno antecedente la data della votazione.

(10) Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

(11) Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione.

(12) Nel caso che non venga presentata alcuna lista del gruppo linguistico ladino, gli elettori dello stesso gruppo linguistico ladino, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, hanno facoltà di accettare le candidature nelle liste di uno o dell'altro gruppo.

Art. 26

Certificato per la presentazione delle liste

(1) Chiunque intende presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene agli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno alla commissione del personale per la quale intende presentare la lista, nonché la posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

(2) In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma, che viene autenticata dallo stesso capo ufficio o suo delegato.

Art. 27

Adempimenti della commissione elettorale in ordine all'esame ed all'ammissione delle candidature

(1) La commissione elettorale, entro 48 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state firmate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma, lett. a), del precedente art. 25;

c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lett. b) e c) del presente articolo, si sia ridotto a meno di due;

e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 25, a cominciare dall'ultimo;

f) assegna a ciascuna lista, con distinzione per i singoli gruppi linguistici, secondo l'ordine di ammissione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di votazione;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

(2) Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

Art. 28

Adempimenti della commissione elettorale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature

(1) La commissione elettorale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

1) fa stampare, distintamente per gruppi linguistici, le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) provvede che, a decorrere dal 10.mo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto siano affisse in appositi albi o spazi degli uffici; due copie del manifesto devono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale;

3) fa stampare le schede di votazione e gli stampati occorrenti.

(2) Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico, sono di colore diverso a seconda che siano destinate agli elettori dei singoli gruppi linguistici.

(3) Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 25 gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di chiedere la scheda di votazione di cui al comma precedente destinata agli elettori del gruppo linguistico italiano o tedesco. Se sono candidati hanno facoltà di chiedere solo la scheda che contiene la lista in cui sono candidati.

(4) Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista devono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

(5) Le schede sono consegnate agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 29

Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

(1) La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto e la firma di uno dei rappresentanti di cui alla lettera d) del precedente art. 25 deve essere autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al precedente art. 26.

(2) Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale, che ne curerà la consegna ai presidenti dell'ufficio elettorale insieme alle carte e agli oggetti di cui all'art. 31 la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 30

Arredamento della sede di votazione

(1) Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

(2) Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.

(3) Nel compartimento riservato alla votazione devono essere disposte una o due cabine che assicurino la segretezza del voto.

(4) A ciascun seggio sono assegnate un'urna destinata a contenere le schede votate ed una cassetta per le schede da distribuire agli elettori.

Art. 31

Materiale elettorale

(1) La commissione elettorale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;

b) la lista degli elettori del seggio;

c) due copie delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;

d) il pacco delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

e) un congruo numero di matite indelebili, l'urna e quanto occorra per la votazione.

Art. 32

Costituzione dell'ufficio elettorale e apertura della votazione

(1) Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, assume le funzioni di presidente,

costituisce l'ufficio elettorale, composto dagli scrutatori e dal segretario precedentemente nominati.

(2) Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.

(3) Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.

(4) Costituito l'ufficio, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 30 e di aver ricevuto dalla commissione elettorale le carte e gli oggetti di cui al precedente art. 31.

(5) Il presidente, poi, firma per l'autentica le schede destinate alla votazione, apponendovi sul retro il bollo del seggio. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

(6) Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

(7) Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

(8) Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

(9) I poteri di polizia dell'adunanza spettano al presidente.

Art. 33

Votazione

(1) Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la carta d'identità o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

(2) In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, o altro elettore noto all'ufficio ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

(3) Accertata l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

(4) L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 36. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

(5) Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente, che depone la scheda nell'urna.

(6) Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

(7) Le schede prive del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

(8) Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

(9) Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatali è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, autenticata e vidimata con il bollo del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista accanto al nome dell'elettore.

(10) Le schede di cui ai precedenti settimo, ottavo e nono comma sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1 del terzo comma del successivo art. 40.

Art. 34

Votazione degli elettori fisicamente impediti

(1) Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

(2) Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, che indica anche il nome dell'accompagnatore.

(3) Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale.

Art. 35

Ammissione al voto

(1) Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

(2) L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio di questa previa consegna di un'attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione.

(3) I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista possono votare nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.

(4) Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

(5) L'elettore comandato presso un'unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza vota nel seggio della propria unità sanitaria locale cui è iscritto.

Art. 36

Voto di preferenza

(1) L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore alla metà di quello complessivo dei rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere.

(2) Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

(3) Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

(4) Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

(5) Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

(6) Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

(7) L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

(8) Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.

(9) Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 37

Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio

(1) Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

(2) Provvede a sigillare l'urna, le cassette o involucri recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta per lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

(3) Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

Art. 38

Operazioni di scrutinio

(1) Alle ore 8 del giorno successivo a quello della votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, inizia le operazioni di scrutinio.

(2) Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

(3) Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nominativo.

(4) Le operazioni di scrutinio devono essere portate a termine senza interruzioni entro le ore 14.

(5) Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, che viene posto a verbale.

Art. 39

Reclami e incidenti – Validità del voto

(1) Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

(2) La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

(3) Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle consegnate dalla commissione elettorale o non portano il bollo richiesto dall'art. 32;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 40

Verbale del seggio e formazione dei plichi

(1) Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare.

(2) Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero del bollo del seggio;

c) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

d) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del umero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma del settimo, ottavo e nono comma del precedente art. 33, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

(3) Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché in plichi separati:

1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati;

2) le schede valide;

3) la lista della votazione.

(4) Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale.

(5) Il secondo esemplare del verbale e quello dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato per la conservazione agli atti, al capo ufficio del personale dell'unità sanitaria locale.

(6) Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al quarto comma dell'art. 38, il presidente rimette subito alla commissione elettorale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate"

(7) La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

Art. 41

Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale

(1) La commissione elettorale, appena ricevuti i plichi di tutti i seggi, procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità del penultimo comma del precedente art. 40;

2) procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti.

(2) Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nei vari seggi, come risultano dai verbali dei seggi stessi.

(3) Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

(4) Ultimata la suddetta operazione la commissione elettorale determina il quoziente elettorale distinto per gruppi linguistici che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei candidati da eleggere quali titolari, e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei seggi spettanti alla lista stessa in relazione al numero dei rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere.

(5) I seggi non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, fermo rimanendo in ogni caso il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato al precedente comma.

(6) In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità nella posizione funzionale.

(7) Stabiliti i seggi da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali.

(8) Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 25 e se ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 al gruppo linguistico ladino sono da assegnare anche rappresentanti del personale eletti, si dichiarano eletti candidati ladini che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

(9) I seggi di rappresentanti supplenti spettanti a ciascuna lista in numero pari a quello dei titolari eletti, sono attribuiti ai candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dall'ultimo dei titolari medesimi.

(10) La commissione redige, quindi, in duplice copia, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

(11) Nel verbale devono essere indicati:

a) le risultanze delle operazioni di cui al precédente punto 1);

b) i voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, il numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato;

c) la dichiarazione degli eletti titolari e supplenti;

d) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le determinazioni adottate.

(12) Un esemplare del verbale con i verbali dei seggi elettorali ed i relativi atti e documenti sono depositati presso l'ufficio del personale dell'unità sanitaria locale; il secondo esemplare è rimesso al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 42

Ricorsi alla commissione elettorale

(1) Avverso le operazioni elettorali dei seggi i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di due giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali.

(2) La commissione elettorale decide seduta stante su ricorsi pervenuti.

(3) Avverso le decisioni della commissione elettorale è permesso ricorso entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti alla Giunta provinciale, che decide entro 30 giorni.

Art. 43

Nomina degli eletti

(1) La nomina degli eletti e componenti della commissione del personale è fatta con delibera del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

(2) Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica decadono dalla carica. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i membri supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti preferenziali riportati.

(3) Gli eletti che siano sospesi cautelativamente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dalla carica e sono sostituiti

dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia degli stessi eletti.

Art. 44

Propaganda elettorale

(1) I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

(2) L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

(3) Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.

(4) La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singolo ufficio centrale o periferico. Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici è vietata.

(5) La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista alle competenti commissioni elettorali entro il termine di cui al precedente secondo comma.

(6) Le commissioni elettorali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; comunicano il diario medesimo ai capi degli uffici interessati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al precedente comma.

(7) Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.

(8) Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

Art. 45

Trattamento economico del personale addetto alle operazioni elettorali

(1) Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

(2) Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario. Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

TITOLO IV
Norme transitorie

Art. 46

Costituzione della prima commissione elettorale

(1) In sede di prima costituzione delle commissioni del personale le commissioni elettorali sono composte da otto membri titolari, di cui quattro nominati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali, rispettivamente della Giunta provinciale per i servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e quattro designati dalle organizzazioni sindacali in rapporto alla consistenza dei loro iscritti nella rispettiva unità sanitaria locale.

(2) La designazione dei membri titolari e supplenti viene richiesta dal presidente del comitato di gestione rispettivamente dal Presidente della Giunta provinciale alle singole organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al sindacato equiparato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

(3) La designazione deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione, rispettivamente al Presidente della Giunta provinciale, entro 30 giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente secondo comma.

(4) Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, rispettivamente il Presidente della Giunta provinciale, provvede direttamente alla nomina della commissione elettorale.

Art. 47

Spese

(1) Le spese occorrenti per le elezioni previste dalla presente legge e per la gestione della commissione del personale sono a carico delle singole unità sanitarie locali.

(2) Ai membri della commissione del personale spettano i gettoni di presenza.

Art. 48

Prime elezioni

(1) Le prime elezioni dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale saranno indette entro tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 luglio 1983

MAGNAGO

Visto, *p. il commissario del Governo per la provincia:* BENVENUTI

(6844)

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1983, n. 26.

Modifiche alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53: "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico" ed alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28: "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano", nonchè modifiche alle dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi forestali istituito con l'art. 4 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e modifiche a leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, nonché misure straordinarie nel ramo medesimo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 16 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) Il punto 11) dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è abrogato.

(2) L'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Il comitato esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, per la sua approvazione."

(3) L'art. 2, ultimo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Ai membri del comitato e dei sottocomitati sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale."

Art. 2

(1) L'art. 4, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"L'attività del centro consiste in ricerche di base e in ricerche finalizzate, nonché nell'esecuzione di sperimentazioni e in tutte le attività a queste connesse, al fine di migliorare le cognizioni e le tecniche relative ai vari settori dell'agricoltura e della silvicoltura provinciale."

Art. 3

(1) L'art. 7, quarto comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del centro."

Art. 4

(1) L'art. 10, terzo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dai seguenti:

"Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

Spetta, inoltre, ai membri del collegio dei revisori un'idennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione del centro; tale idennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

Le spese derivanti da quanto previsto nel terzo e quarto comma sono a carico del bilancio del centro."

Art. 5

(1) L'art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"L'esercizio finanziario del centro è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo del centro è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

Si applicano alla gestione del centro le disposizioni vigenti per la Provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del centro.

Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni."

Art. 6

(1) L'art. 17 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi della sperimentazione agraria e forestale il centro si avvale del personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo, al cui pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuti al personale provvede direttamente la Provincia a carico del proprio bilancio."

Art. 7

(1) Il ruolo speciale della sperimentazione e il ruolo speciale dei servizi fitopatologici, istituiti rispettivamente con l'art. 17 e con l'art. 26 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono soppressi. I posti soppressi dei ruoli speciali per la sperimentazione e dei servizi fitopatologici sono portati in aumento delle dotazioni organiche nel ruolo speciale dei servizi agrari.

(2) Gli artt. 18, 19, 20, 27 e 28 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono abrogati.

(3) I titoli di studio richiesti nell'allegato G) alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi agrari sono sostituiti dai seguenti: "laurea in scienze agrarie, laurea in scienze forestali, laurea in scienze naturali, laurea in scienze della produzione animale, laurea in scienze biologiche, laurea in chimica, in chimica industriale o in ingegneria chimica, laurea in medicina veterinaria e titoli equipollenti, ovvero laurea con specializzazione in meteorologia, in scienze botaniche o titolo equivalente ai sensi del D.P.R. 20 novembre 1973, n. 1087".

(4) Il titolo di studio richiesto nell'allegato G) alla legge provinciale di cui al precedente comma, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi agrari è sostituito dal seguente: "diploma di perito agrario e di perito agrario specializzato, diploma di perito industriale, diploma di geometra o diploma analogo".

(5) I concorsi per l'assunzione di personale nei soppressi ruoli speciali della sperimentazione e dei servizi fitopatologici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo speciale dei servizi agrari in relazione alla carriera cui si riferisce il concorso.

Art. 8

(1) L'art. 22, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, modificato dall'art. 9 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

"Il centro può avvalersi per i servizi che non vengono effettuati ai sensi degli artt. 17 e 21 da impiegati provinciali, di personale retribuito secondo contratto di lavoro di diritto privato, il cui trattamento giuridico ed economico è regolato dai relativi contratti collettivi. Le relative spese sono a carico del bilancio del centro."

Art. 9

(1) Nell'art. 23 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, le parole "Osservatorio per le malattie delle piante della Provincia autonoma di Bolzano" sono sostituite dalle parole "Ufficio osservatorio fitopatologico".

(2) Nell'art. 24 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, la parola "osservatorio" è sostituita dalle parole "Ufficio osservatorio fitopatologico".

Art. 10

(1) L'art. 26 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

"All'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi dell'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo."

Art. 11

(1) L'art. 6, ultimo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda."

Art. 12

(1) L'art. 7, secondo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dai seguenti:

"Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'azienda; tale indennità non puó comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

Le spese derivanti da quanto previsto nel secondo e terzo comma sono a carico del bilancio dell'azienda."

Art. 13

(1) Le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi forestali istituito con legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate di sei posti della VII qualifica funzionale e ridotte di otto posti della VI qualifica funzionale.

Art. 14

(1) Nell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11, dopo la prima frase è inserita la seguente: "Per la costruzione di una casa d'abitazione i contributi sugli interessi possono essere concessi fino all'intera copertura degli interessi."

Art. 15

(1) Nell'art. 4, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11, dopo la parola "annui" sono inserite le parole "o semestrali".

Art. 16

(1) La Giunta provinciale con l'atto di concessione dei sussidi previsti dalla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e dall'art. 10 del D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8, modificato dall'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e concessi per iniziative dirette all'eliminazione dei danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno verificatesi nella primavera dell'anno 1983, puó autorizzare l'anticipazione di un importo non superiore al 50% del sussidio concesso e, se del caso, anche prima dell'inizio dei lavori, qualora il beneficiario ne faccia domanda anche in tempo successivo e in questo modo si possa evitare gravi difficoltà economiche per l'interessato.

(2) Per quanto previsto nel precedente comma si applica il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29.

Art. 17

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere al consorzio di miglioramento montano alta valle Venosta, che ha subito gravi danni causati dalle avversità atmosferiche avvenute nella primavera dell'anno 1983, un contributo una tantum di lire 400 milioni per far fronte al pagamento degli oneri derivanti dagli interessi passivi e ammortamenti dovuti agli istituti di credito per i prestiti assunti per la costruzione di impianti di irrigazione.

Art. 18

(1) Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 400 milioni.

(2) Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione di lire 400 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 87 della tabella A annnessa alla legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4, (legge finanziaria 1983).

Art. 19

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in aumento:

Cap. 71231 – (di nuova istituzione: codici 7.1 - 2.3) Contributo una tantum al consorzio di miglioramento montano alta valle Venosta (art. 17 della legge) L. 400.000.000

in diminuzione:

Cap. 71247 – Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture agricole finanziate dal F.E.O.G.A. (legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, artt. 1 e 2/bis) . . . . L. 400.000.000

Art. 20

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con le rispettive leggi provinciali emendate o integrate in forma di testo unico.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1983, n. 27.

Pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 16 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Tabella dei prezzi

(1) È fatto obbligo ai titolari di esercizi alberghieri di tenere esposta in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella sulla quale siano indicati i prezzi minimi e massimi che si applicano per:

a) le camere ad uno o due letti con o senza locale-bagno privato;

b) gli appartamenti;

c) la pensione e/o la mezza pensione e il pernottamento con prima colazione per persona riferiti all'alloggio con o senza locale-bagno privato secondo la tipologia degli esercizi. Si intende per "pensione" il servizio di alloggio e di somministrazione della prima colazione, del pranzo e della cena. Per "mezza pensione" si intende il servizio di alloggio e di somministrazione della prima colazione e di un pasto.

(2) I prezzi indicati nella tabella includono tutte le prestazioni abituali, ad eccezione della somministrazione di bevande. In essi è compresa l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di soggiorno.

(3) Tra i prezzi, minimo e massimo, non vi può essere una differenza superiore al 100%. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, quello indicato si intende valido sia come minimo che come massimo.

(4) I prezzi indicati nella tabella sono vincolanti e devono essere osservati in tutte le pubblicazioni private e collettive.

Art. 2

Compilazione della tabella

(1) La tabella di cui all'art. 1 deve essere compilata su apposito modello, predisposto dalll'Assessorato competente in materia di turismo, in seguito denominato Assessorato competente, in duplice copia sottoscritta dal titolare dell'esercizio alberghiero.

(2) Una copia deve essere inviata all'Assessorato competente entro il 10 settembre di ogni anno. I relativi prezzi possono essere applicati a partire dal 1° dicembre successivo e valgono fino al 30 novembre dell'anno seguente.

(3) I titolari di esercizi alberghieri possono inviare entro il 31 marzo una seconda tabella modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 30 novembre.

(4) La tabella deve contenere i dati esatti relativi all'attrezzatura dell'esercizio.

(5) È fatto obbligo di compilare tabelle separate per la casa madre e per le singole dipendenze, qualora siano assegnate a livelli di classificazione diversi.

(6) I termini di cui al secondo e terzo comma possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale su conforme parere dell'associazione provinciale albergatori e pubblici esercenti.

(7) Negli esercizi alberghieri per i quali non si sia provveduto all'invio della tabella a norma del presente articolo, non possono essere applicati prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima tabella regolarmente inviata.

Art. 3

Nuovi esercizi alberghieri e cambi di gestione

(1) I titolari di esercizi alberghieri di nuova apertura devono ottemperare all'obbligo dell'invio della tabella dei prezzi entro 60 giorni dalla data di apertura dell'esercizio.

(2) Il titolare di esercizio alberghiero al quale é stata attribuita una nuova classificazione e il titolare subentrante in caso di cambio di gestione, qualora intendano variare i prezzi già praticati prima della nuova classificazione rispettivamente dal titolare uscente, devono inviare all'Assessorato competente una nuova tabella.

(3) Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nel precedente comma, il titolare di esercizio alberghiero al quale è stata attribuita una nuova classificazione, e il titolare subentrante in caso di cambio di gestione, non possono applicare prezzi superiori a quelli esposti nell'ultima tabella regolarmente inviata.

Art. 4

Cartellino dei prezzi

(1) É fatto obbligo di tenere esposto in ogni camera e in ogni appartamento, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati:

a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;

b) la classificazione;

c) il numero assegnato alla camera o all'appartamento;

d) il numero dei letti;

e) il prezzo giornaliero della camera o dell'appartamento, della pensione e/o della mezza pensione e del pernottamento con prima colazione per persona.

(2) Il cartellino di cui al primo comma è compilato su modello predisposto dall'Assessorato competente.

Art. 5

Reclami

(1) I reclami contro i titolari di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi devono essere documentati e presentati, entro 30 giorni dall'infrazione, all'Assessorato competente.

Art. 6

Sanzioni amministrative

(1) I titolari di esercizi che applicano prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella e sul cartellino dei prezzi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000 oltre al rimborso dell'importo pagato in piú dal cliente.

(2) I contravventori alle altre disposizioni contenute nella presente legge soggiacciono, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

(3) Le sanzioni sono determinate e irrogate dall'Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

(4) In caso di recidiva potrà essere disposta dal Presidente della Giunta provinciale la chiusura dell'esercizio da 7 a 30 giorni e nel caso di reiterata recidiva la revoca della licenza.

Art. 7

Vigilanza

(1) L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge è effettuata dal personale della Provincia appositamente incaricato.

(2) Resta fermo quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686.

Art. 8

Norme transitorie e finali

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessano di trovare applicazione le disposizioni del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modifiche, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(2) I prezzi denunciati per l'anno 1983 in conformità alle norme del regio decreto sopraccitato sono applicati fino al 30 novembre 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1983, n. 28.

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli Uffici dell'Ispettorato provinciale del Servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 16 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) È istituito e approvato il ruolo tecnico del servizio antincendi (corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano) con le dotazioni organiche ivi riportate, costituente l'allegato A della presente legge.

Art. 2

(1) Il personale amministrativo addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi, nonché quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è inquadrato rispettivamente nel ruolo amministrativo e nel ruolo tecnico del servizio antincendi, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e con decorrenza dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento che sarà emanato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(1) Il personale amministrativo già appartenente alla carriera esecutiva è inquadrato nella quarta qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo con l'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(2) Il personale amministrativo già appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che, in virtù di norme legislative statali, è stato inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente superiore, viene inquadrato nella qualifica funzionale provinciale corrispondente a quella in cui risulta inquadrato presso l'ente di provenienza, attribuendo al medesimo il corrispondente livello retributivo.

(3) Al personale di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione di classi e scatti, anche convenzionali, un trattamento economico tra stipendio e indennità provinciale, di cui all'art. 45 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio alla Provincia.

(4) Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti biennali di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

(5) Per quanto non disposto dal presente articolo nei confronti del personale contemplato dall'articolo medesimo trovano applicazione relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico le disposizioni previste per il personale provinciale.

(6) Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al presente articolo nel ruolo amministrativo i posti di organico nella settima qualifica funzionale sono aumentati di una unità, quelli della quinta qualifica funzionale di una unità e quelli della quarta qualifica funzionale di sei unità.

Art. 4

(1) Salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono regolati dalle disposizioni previste per il corrispondente personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(2) L'ispettore provinciale che fa parte ed è comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, rivestente la qualifica di dirigente superiore, è inquadrato, conservando gli aumenti biennali e l'anzianità di qualifica acquisita presso l'ente di provenienza, nella qualifica ad esaurimento di dirigente superiore del ruolo tecnico del servizio antincendi con l'attribuzione allo stesso del trattamento economico previsto dall'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) Gli aiutanti tecnici già appartenenti alla carriera di concetto e facenti parte del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono inquadrati nella sesta qualifica funzionale provinciale e corrispondente livello retributivo del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia, conservando le classi e gli aumenti biennali in

godimento, nonché le anzianità nella qualifica funzionale acquisite presso l'ente di provenienza.

(4) I capireparto, i vice-capireparto, i capisquadra ed i vigili appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia di Bolzano sono inquadrati nelle rispettive qualifiche funzionali e livelli retributivi del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia, conservando le qualifiche funzionali ed i livelli retributivi, le classi e gli aumenti biennali in godimento, nonché le anzianità nella qualifica funzionale acquisite presso l'ente di provenienza.

(5) Al personale contemplato nel presente articolo facente parte del corpo permanente dei vigili del fuoco della provincia sono corrisposti gli aumenti biennali di stipendio nella stessa misura e con le stesse modalità previste dall'art. 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(6) Al personale di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità provinciale prevista dall'art. 45 della precitata legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(7) Salvo quanto disciplinato dalla presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi provinciali, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e nei termini previsti dalla medesima legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modifiche.

Art. 5

(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali, a termini della presente legge, spetta l'indennità integrativa speciale nella stessa misura prevista per i dipendenti dello Stato.

(2) La differenza tra l'indennità integrativa speciale percepita dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quella prevista per i dipendenti dello Stato è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9.

Art. 6

(1) Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui alla presente legge si prescinde dal requisito richiesto dall'art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 7

(1) I dipendenti appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il corrispondente personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(2) Il personale di cui al comma precedente potrà essere riammesso in servizio in altri posti di ruolo fino al compimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del 65.mo anno di età, purché all'atto della cessazione dal servizio ne faccia domanda.

(3) Il dipendente riammesso in servizio è collocato in una qualifica funzionale nelle cui mansioni sia utilizzabile, conservando il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, ad esclusione degli assegni o indennità connessi in relazione alla particolare rischiosità del servizio antincendi.

Art. 8

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti con legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza ed alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.

Art. 9

(1) Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, ed inquadrato nei ruoli provinciali, a termini della presente legge, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tal fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo dall'Amministrazione regionale.

(2) I periodi di cui al precedente comma sono ritenuti validi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, nonché dell'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 10

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, venendosi a sostituire all'onere per il rimborso alla Regione delle spese per il personale dei servizi antincendi ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, l'onere per spese dirette della Provincia a favore del personale medesimo.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

ALLEGATO A

Ruolo tecnico del Servizio antincendi
Corpo permanente dei vigili del fuoco

Qualifica funzionale	Qualifica	Posti
	Dirigenti:	
—	Dirigente superiore ad esaurimento	1
	Aiutanti tecnici:	
VI qualifica	geometra, perito	5
	Vigili:	
VI qualifica	caporeparto	6
V qualifica	vice caporeparto caposquadra	31
IV qualifica	vigile del fuoco	38
	Totale	82

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1983, n. 29.

Norme e procedura amministrativa per il finanziamento di opere pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 16 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) La denominazione della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è modificata come segue: "Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali".

(2) All'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente sesto comma:

"Gli importi iscritti negli esercizi finanziari susseguenti al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge."

(3) All'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente settimo comma:

"Indice dei singoli articoli di legge:
Art. 1: Modalità d'intervento.
Art. 2: Opere finanziabili.
Art. 3: Opere interessanti singoli comuni. Criteri di suddivisione.
Art. 4: Opere interessanti più comuni.
Art. 5: Opere necessarie e urgenti.
Art. 6: Approvazione dei progetti.
Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.
Art. 7/bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.
Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione.
Art. 9: Appalto dei lavori.
Art. 10: Obbligo del rendiconto.
Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia."

Art. 2

(1) Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, viene sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al com-

ma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

(2) Al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente punto:

"o) opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali."

Art. 3

(1) Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Una quota pari al 65% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di esclusivo interesse dei singoli comuni."

(2) All'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente sesto comma:

"È riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'art. 2, delle somme assegnate al singolo comune.

Art. 4

(1) Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Una quota pari al 17,5% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo e le case di riposo."

Art. 5

(1) La percentuale di cui al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è ridotta al 17,5%.

Art. 6

(1) L'art. 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

(2) L'art. 10 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 7

(1) Sono soppressi gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.

Art. 8

Parere consultivo sui progetti

(1) Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 (piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali), e successive modifiche, e le lett. a) e b) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26 (norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), sono sostituiti dal seguente:

"Il parere tecnico amministrativo sui progetti è espresso: dal comitato tecnico provinciale se la spesa supera i 1.000 milioni. Per progetti di importo fino a lire 1.000 milioni il parere tecnico amministrativo non è obbligatorio."

(2) L'importo di cui al primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 (piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche) e successive modifiche, è elevato a lire 300 milioni.

Art. 9

(1) Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Fino all'entrata in funzione dell'albo degli appaltatori, da istituire dalla Provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 500 milioni."

Art. 10

(1) All'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, viene aggiunto il seguente sesto comma:

"A partire dall'esercizio finanziario 1983, sentite le relative comunità comprensoriali, tutti i fondi stanziati in base alla presente legge sono destinati con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie e urgenti."

Art. 11

(1) All'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al primo comma sia eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale – assegnando il sussidio al comune – può deliberare la diretta corresponsione del sussidio sul conto dell'azienda speciale di cui sopra. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati ed accertati risulti inferiore alla

somma già corrisposta, l'azienda speciale è tenuta alla restituzione della differenza."

Art. 12

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

(1) L'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 (albo dei collaudatori di opere pubbliche), è sostituito dal seguente:

"L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 300 milioni."

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

(6845)

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **30.**

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ambiti territoriali della unità sanitarie locali

(1) Il punto 3) dell'art. 3 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, viene sostituito dai seguenti:

"3) unità sanitaria locale NORD, che comprende i seguenti comuni: Brennero, Campo di Trens, Val di Vizze, Vipiteno, Racines, Bressanone, Fortezza, Velturno, Varna, Barbiano, Chiusa, Luson, Laion, Villandro, Funes, Ponte Gardena, Rio Pusteria, Rodengo, Naz-Sciaves, Vandoies;

4) unità sanitaria locale EST che comprende i seguenti comuni: Badia, Corvara, Valle Aurina, Predoi, Selva Molini, Campo Tures, Gais, Brunico, Chienes, Perca, Falzes, Terento, San Lorenzo, Valdaora, Rasun-Anterselva, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Monguelfo, San Candido, Sesto, Dobbiaco, Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle."

Art. 2

(1) Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, le parole "All'acquisto di nuovi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "All'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, di nuovi impianti e attrezzature".

(2) Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, dopo le parole "Giunta provinciale" vengono aggiunte le parole "tramite l'ufficio n. 144: pianificazione sanitaria e finanze".

Art. 3

(1) Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è sostituito dal seguente:

"(1) È istituita la commissione per le strutture sanitarie composta da:

a) un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità, quale presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato alla sanità, quale componente;

c) un funzionario dell'Assessorato finanze e patrimonio, componente;

d) un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, componente;

e) un medico designato dall'Assessorato alla sanità, componente;

f) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, componente;

g) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Nord, componente;

h) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Est, componente;

i) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Ovest, componente.

(2) Funge da segretario un dipendente di ruolo dell'Assessorato alla sanità."

(2) Alla fine del terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "e della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, limitatamente agli acquisti di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20."

Art. 4

Norma transitoria

(1) Il trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali Est e Nord, istituite ai sensi del precedente art. 1, ha decorrenza 1 gennaio 1984.

(2) Fino alla data del 31 dicembre 1983 l'attuale unità sanitaria locale Est permane nell'esercizio delle funzioni spettantili in base alla normativa vigente per l'intero ambito territoriale di competenza, come indicato nell'art. 3, punto 3), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(3) A decorrere dalla data di cui al primo comma, le neoistituite unità sanitarie locali Est e Nord subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'unità sanitaria locale Est, di cui al comma precedente, e comunque attinenti a servizi da essa gestiti, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede alla formale costituzione delle predette unità sanitarie locali, e con lo stesso provvedimento o altri successivi adotta le disposizioni relative all'assegnazione degli organici del personale, all'assegnazione in uso dei beni immobili e mobili, all'assegnazione dei presidi sanitari finora gestiti dall'unità sanitaria locale Est, alla ripartizione dei rapporti attivi e passivi, avuto rispetto dell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Si applicano, in quanto compatibili con le presenti, le disposizioni transitorie e finali di cui al titolo IV della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche.

Art. 5

(1) Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvata dal Consiglio provinciale il 20 aprile 1983, è sostituito, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della medesima legge, dal seguente:

"(1) Al responsabile primario del centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva spetta il trattamento economico e giuridico di medico della posizione funzionale apicale, secondo il vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale sanitario."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 31.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'art. 15 della precitata legge statale."

Art. 2

(1) Alla fine del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole:

"e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni".

(2) Dopo il secondo comma del precitato articolo è inserito il seguente comma:

"Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione."

(3) Il penultimo e l'ultimo comma del medesimo art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo art. 7."

Art. 3

(1) L'art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo."

Art. 4

(1) L'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede, ai sensi dell'articolo successivo, per il recupero della differenza della somma dovuta."

Art. 5

(1) L'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Ordinanza – ingiunzione

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le meterie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della Giunta provinciale.

L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

Art. 6

(1) L'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Ricorsi

L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.

In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato art. 19."

Art. 7

(1) Il secondo e terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sono sotituiti dal seguente:

"Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della loro notificazione."

Art. 8

(1) L'art. 12 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Organi competenti a ricevere il rapporto

Nelle materie di competenza della Provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7."

Art. 9

(1) L'art. 13 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Connessione obiettiva con un reato

Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia."

Art. 10

(1) Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto un testo unico delle leggi provinciali in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 11

(1) Sono abrogate le disposizioni di legge provinciale, incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano per le violazioni, accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le quali sia già stata notificata ordinanza-ingiunzione dai competenti organi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **32.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con le direttive e determinazioni del programma provinciale di sviluppo.

(2) I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi della legislazione regionale sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 2

(1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 la Provincia corrisponde a ciascun comune un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e con la stessa periodicità fissata per il 1983.

Art. 3

(1) Qualora la Provincia non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini stabiliti dalla legge, verranno riconosciuti ai comuni gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni comune.

(2) Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempreché il ritardo nell'emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.

Art. 4

(1) Per gli anni 1984 e 1985 la Provincia garantisce ai comuni l'aumento delle entrate correnti afferenti ai primi tre titoli di bilancio nella misura corrispondente al tasso programmato di inflazione per ciascuno degli anni.

(2) La garanzia della Provincia si intende subordinata all'utilizzo ed alla realizzazione di tutte le entrate dei comuni nei limiti massimi come sono o saranno stabiliti dalla legislazione statale, regionale o provinciale, ad eccezione di quanto disposto al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(3) La somma spettante al singolo comune a titolo di garanzia per il 1984 e il 1985 verrà corrisposta a consuntivo entro il termine perentorio del 30 giugno degli anni 1985 e 1986 in base ad una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 5

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per gli anni 1984 e 1985, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, la Giunta provinciale comunica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti è in grado di destinare al territorio della provincia nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.

Art. 6

(1) La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente di 2/3 e di 1/3 qualora i prestiti vengano assunti per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza dei comuni;

e) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

f) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato;

h) investimenti destinati ad aziende municipalizzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;

i) case di ricovero per persone anziane;

j) opere cimiteriali;

k) ristrutturazione di opere elencate nelle precedenti lett. c), e), g), i) e j).

(2) Anche per i mutui assunti nel 1982, il cui ammortamento inizia nel 1983 e che risultano disciplinati dal sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, si applicano le limitazioni alle opere elencate nel precedente comma.

Art. 7

(1) Mutui assunti per gli anni 1983 e 1984 da parte dei comuni presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti vengono ammortizzati dalla Giunta provinciale nelle misure e per opere di cui al precedente art. 6.

(2) L'onere per la Provincia non può comunque superare le rate di ammortamento di un mutuo dello stesso importo assunto presso la Cassa depositi e prestiti.

(3) L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dall'1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio della Provincia.

Art. 8

(1) Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti funzionali. La copertura finanziaria nel relativo bilancio deve essere garantita per lo stralcio o il lotto per il quale si procede all'appalto.

(2) L'importo delle perizie di varianti o suppletive ai progetti approvati successivamente all'1 gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20% dell'importo progettuale originario..

Art. 9

(1) Fino all'ammontare delle somme attribuite ai comuni per investimenti ai sensi della legislazione provinciale, i comuni possono assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, mutui a breve scadenza, la cui restituzione è garantita dalla delibera di assegnazione da parte della Giunta provinciale.

(2) Per l'estinzione dei mutui di cui al comma precedente la liquidazione dei contributi provinciali può essere effettuata dalla Provincia direttamente agli istituti di credito mutuanti.

Art. 10

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanzarie previste alla sezione 10, settore 1 (finanza locale), del bilancio pluriennale 1983-85 della Provincia, secondo le indicazioni della legge finanziaria annuale di cui all'art. 24 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **33**.

Norme in materia di formazione professionale degli apprendisti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 agosto 1983*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) La frequenza dei corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti organizzati dalla Provincia è obbligatoria. Il datore di lavoro è tenuto, pena la sanzione di cui all'art. 20, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, a consentire all'apprendista la frequenza dei corsi.

(2) L'orario di lavoro è ridotto in corrispondenza del tempo necessario per la suddetta frequenza.

(3) Per le ore di frequenza scolastica non compete alcuna retribuzione.

Art. 2

(1) I corsi di cui all'art. 1 comprendono un minimo di 300 ore annue. I programmi didattici sono elaborati sulla base dei profili professionali previsti dall'art. 2 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 3

(1) La presente legge non comporta oneri di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZì

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **34**.

Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 agosto 1983*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esami di idoneità per il personale sanitario

(1) In attuazione dell'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, l'idoneità alle qualifiche indicate nell'art. 20 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si consegue mediante esami da espletarsi in sede provinciale entro il mese di aprile di ogni anno.

(2) La Giunta provinciale, con unico bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indice, entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità.

(3) Per quanto concerne i requisiti per l'ammissione dei candidati, le prove e le procedure di esame si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità

(1) Le commissioni esaminatrici degli esami di cui al precedente art. 1 sono nominate dalla Giunta provinciale ed i loro componenti devono possedere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

(2) Le commissioni sono composte pariteticamente da elementi di madrelingua italiana e di madrelingua tedesca. Delle medesime fa parte un rappresentante del Ministero della Sanità.

(3) I presidenti delle commissioni sono estratti a sorte fra i membri delle medesime. A tale scopo, nella prima seduta di ciascuna commissione assume la presidenza provvisoria il mem-

bro più anziano di età, il quale, in presenza di tutti i membri e con l'ausilio del segretario, procede al sorteggio del presidente.

Art. 3

Commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario

(1) La commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario è composta da:

a) quattro sovrintendenti sanitari di ruolo o dirigenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene o di materia affine;

c) un rappresentante del Ministero della Sanità.

(2) Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia.

Art. 4

Commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a primario

(1) La commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a primario è composta da:

a) quattro primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano primari della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, la cui madrelingua sia quella richiesta, di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della Sanità, oppure, qualora non esistano neanche primari di disciplina affine, di materia generale che la comprende;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità;

c) un rappresentante del Ministero della Sanità.

(2) Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia.

Art. 5

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente

(1) La commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a farmacista dirigente è composta da:

a) quattro dirigenti di farmacia ospedaliera di ruolo;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica;

c) un rappresentante del Ministero della Sanità.

(2) Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia.

Art. 6

Commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a veterinario dirigente

(1) La commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità a veterinario dirigente è composta da:

a) un funzionario veterinario del servizio provinciale veterinario con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive o di clinica medica;

c) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di anatomia patologica oppure di ispezione degli alimenti di origine animale;

d) due veterinari che abbiano esercitato o che esercitino da almeno dieci anni la propria attività professionale presso amministrazioni pubbliche o istituti zooprofilattici, designati dall'ordine dei medici veterinari della Provincia;

e) un rappresentante del Ministero della Sanità.

(2) Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia.

Art. 7

Sorteggio dei componenti delle commissioni d'esame

(1) Ai fini della nomina delle commissioni d'esame di idoneità di cui al precedente art. 2, a cura dell'Assessorato alla sanità, sono formati ed annualmente aggiornati elenchi speciali corrispondenti a quelli previsti dagli artt. 65, 66 e 92

del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, composti da sanitari già iscritti negli elenchi nazionali, che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue.

(2) Solo in caso di mancanza di un numero sufficiente di nominativi aventi i requisiti richiesti, nei predetti elenchi speciali possono essere inclusi provvisoriamente e limitatamente alla sessione di esame indetta, dipendenti non di ruolo che esercitino o abbiano esercitato in Provincia funzioni di analoga responsabilità.

(3) Analogo elenco è formato e annualmente aggiornato per la nomina delle commissioni d'esame di idoneità a veterinario, di cui alla tabella C dello stesso ruolo sanitario.

(4) I membri della commissione, esclusi quelli per i quali sia prevista la designazione da parte dei rispettivi ordini professionali ed il rappresentante del Ministero della Sanità, sono nominati previo sorteggio fra i sanitari iscritti nei suddetti elenchi e tenuto conto delle discipline degli esami di idoneità, ovvero di discipline affini.

(5) Il sorteggio è effettuato presso l'Assessorato alla Sanità da un'apposita commissione composta dall'Assessore alla sanità o da un funzionario dirigente da lui delegato con funzioni di presidente, nonché da due sanitari designati dai rispettivi ordini professionali. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Provincia.

Art. 8

Norma finanziaria

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 15 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio 1983, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio di previsione al capitolo denominato "Spese per concorsi pubblici per il personale delle unità sanitarie locali e dei servizi saitari della Provincia".

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 agosto 1983

Il v. presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

(6846)

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 35.

Prima sessione degli esami provinciali di idoneità per il personale sanitario, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 del 6 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) Nell'indire la prima sessione di esami di idoneità per il personale sanitario, in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, la Giunta provinciale prescinde dai termini di legge provinciale.

Ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità per il personale sanitario, il servizio prestato all'estero, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è equiparato al corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, o dell'art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1976, n. 25.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 agosto 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. **36**.

Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: "Pesca".

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 del 6 settembre 1983*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, modificata con legge provinciale 18 giugno 1981, n. 14, in seguito denominata "legge", la parola "nove" è sostituita dalla parola "cinque" e viene inoltre aggiunta la seguente frase: "Qualora la concessione scada nel corso dell'anno, la Giunta provinciale può prorogarla fino alla fine dello stesso anno."

Art. 2

(1) La seconda frase del secondo comma dell'art. 2 della legge è sostituita dalle seguenti: "Se tali non esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o siano costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione è da provare con un atto notarile. Le società di pescatori comunque denominate, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono dimostrare la loro costituzione attraverso idonea documentazione sempre che siano state successivamente riconosciute come tali con atto notarile."

Art. 3

(1) All'inizio del terzo comma dell'art. 8 della legge viene inserita la seguente frase: "Per garantire una itticoltura più efficiente, la Giunta provinciale, sentito il consiglio della pesca e sentiti i titolari dei diritti esclusivi di pesca ed acquicoltori interessati, può dividere le acque da pesca in singoli tratti che possono comprendere più diritti di pesca e che a loro volta non possono essere suddivisi."

Art. 4

(1) I primi due commi dell'art. 14 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"Lavori, opere e impianti di qualsiasi specie sulle e nelle acque da pesca, derivazioni d'acqua ed immissioni compreso lo svasamento e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, possono essere eseguiti soltanto dopo avere sentito l'ufficio caccia e pesca, il quale deve esprimere parere sulle misure necessarie a tutela della pescicoltura e sul risarcimento dei danni, nonché indicarne i termini per l'esecuzione. Il parere è vincolante per quanto riguarda l'attuazione delle prescritte misure a tutela dei pesci. Tali misure devono comprendere il risarcimento dei danni temporanei e permanenti. Per quanto possibile il risarcimento dei danni è da effettuarsi mediante immissione di pesce. In caso di derivazioni o sbarramenti è da determinare un residuo minimo d'acqua necessario per la continuazione della gestione ittica che deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento.

Il parere di cui al comma precedente è da comunicare agli acquicoltori che devono in ogni caso essere avvisati per iscritto 10 giorni prima dell'inizio dei lavori."

Art. 5

(1) L'ultimo comma dell'art. 15 della legge è sostituito dai seguenti:

"Gli impianti, congegni e le misure a tutela dei pesci, prescritti ai sensi del presente e precedente articolo devono essere collaudati dall'ufficio caccia e pesca entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.

I proprietari di opere e impianti previsti nel presente articolo sono responsabili del loro funzionamento la cui efficienza può essere controllata ogni due anni dall'ufficio caccia e pesca."

Art. 6

(1) Nel quarto comma dell'art. 17 della legge la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "30.000" e la cifra "50.000" dalla cifra "80.000".

(2) Nel quinto comma dell'art. 17 della legge vengono stralciate le parole "dell'ultimo comma dell'art. 16" e nel sesto comma dello stesso articolo le parole "e 15".

(3) Dopo il sesto comma dell'art. 17 della legge viene inserito il seguente comma:

"Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 chi viola le disposizioni degli artt. 15 e 16."

Art. 7

(1) Dopo l'art. 17 della legge è inserito il seguente art. 17/bis:

"Le sanzioni amministrative previste dal precedente articolo possono essere adeguate nei loro limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ufficio statistiche e studi dell'Amministrazione provinciale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge."

Art. 8

(1) L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

"Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale caccia e pesca."

Art. 9

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 della Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 agosto 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. **37.**

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 45 del 6 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

(1) Fatte salve le attribuzioni dello Stato, sulle strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali, l'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessorato ai trasporti, esercita il potere generale di vigilanza e di coordinamento sulle attività previste dalla presente legge.

Art. 2

Ambito di applicazione della legge

(1) All'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici è assegnato il compito di:

1) assistere i comuni e gli enti proprietari delle strade nella soluzione di particolari problemi con riferimento a:
   a) il segnalamento verticale, orizzontale e complementare;
   b) le segnalazioni luminose e gli impianti semaforici e di illuminazione in genere;
   c) la segnaletica di indicazione di pubblica utilità;
   d) la pubblicità stradale;
   e) le canalizzazioni del traffico e la sistemazione delle intersezioni e degli accessi;
   f) gli attraversamenti pedonali;
2) stabilire direttive per la progettazione e la sistemazione di:
   a) viali pedonali e piste ciclabili;
   b) parcheggi e piazzuole di sosta;
   c) arredo urbano, comprendente l'attrezzatura degli spazi ai fini della sicurezza e del comfort degli utenti della strada;
3) rilasciare le autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulle

strade provinciali, comunali e vicinali, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

4) tenere e aggiornare l'elenco delle strade provinciali, comunali e vicinali. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, delle strade che vengono incluse negli elenchi delle rispettive amministrazioni;

5) esaminare i percorsi e le posizioni dei capilinea e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, proponendo eventuali modifiche dei medesimi in relazione alle esigenze del traffico;

6) raccogliere dati informativi sulle condizioni di percorribilità dell'intera rete stradale provinciale, proponendo agli organi competenti l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le situazioni di pericolo o di ostacolo alla circolazione;

7) al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della viabilità, segnalare agli organi competenti l'opportunità di stabilire adeguati limiti di velocità localizzati sulle strade extraurbane ed i tratti di strada da regolamentare per il transito o la sosta dei veicoli;

8) predisporre studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici per l'adeguamento e il miglioramento della segnaletica e dei mezzi tecnici di regolazione e segnalazione;

9) curare i rapporti con gli enti interessati al fine di una omogenea applicazione delle disposizioni di legge vigenti e per le iniziative da intraprendere per l'informazione e l'educazione degli utenti su quanto attiene ai problemi connessi con la circolazione stradale;

10) organizzare conferenze e tenere corsi di aggiornamento per i tecnici del traffico e gli operatori.

Art. 3

Commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione

(1) È istituita presso l'Assessorato ai trasporti la commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione (CVC), cui spetta il compito di esprimere qualsiasi parere che venga richiesto dall'Assessore ai trasporti o dal direttore dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(2) La commissione è composta da:

1) il direttore dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, in qualità di presidente;

2) un rappresentante dell'Assessorato provinciale ai Lavori pubblici, in qualità di vicepresidente;

3) un rappresentante designato dalla direzione compartimentale dell'ANAS;

4) un rappresentante dell'Assessorato provinciale all'urbanistica o al coordinamento territoriale;

5) un rappresentante dell'Assessorato provinciale al turismo;

6) un rappresentante dell'Assessorato provinciale alla tutela dell'ambiente;

7) un rappresentante dell'ufficio affari generali trasporti;

8) un tecnico esperto in materia di circolazione stradale.

(3) Di volta in volta sono chiamati a far parte della commissione, con diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati ai problemi da trattare o i loro delegati.

(4) L'Assessore ai trasporti e il direttore dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, consulenti ed esperti e rappresentanti di enti o amministrazioni particolarmente interessati ai problemi da trattare.

(5) Per i membri effettivi della commissione deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(6) Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici.

(7) I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore ai trasporti e rimangono in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. I componenti che cessassero, per qualsiasi motivo, dalla carica occupata, sono sostituiti.

(8) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

(9) La commissione è convocata dal suo presidente; essa è legalmente riunita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

(10) Ai partecipanti alle riunioni della commissione spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.

Art. 4

Vigilanza

(1) La vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi previsti al primo e secondo comma del precedente art. 2, viene svolta dall'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, che dispone ispezioni e verifiche da effettuarsi sulle strade periodicamente e ogni qualvolta le circostanze o la richiesta di intervento delle autorità interessate lo rendano necessario.

(2) È facoltà dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, invitare ai sopralluoghi i tecnici comunali, i rappresentanti degli enti proprietari delle strade, esperti nel settore stradale, nonché rappresentanti di enti o associazioni interessati.

Art. 5

Provvedimenti particolari

(1) La realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, competono agli enti proprietari delle strade, nonché ai titolari di particolari concessioni.

(2) Qualora la segnaletica stradale posta in opera sulle strade non risulti conforme alle norme di legge, l'Assessore ai trasporti può disporre:

a) la sospensione dei lavori per gli impianti in corso d'opera;

b) l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme di legge;

c) la rimozione degli impianti esistenti.

(3) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si applicano anche ai mezzi pubblicitari di qualsiasi genere installati sulle strade, che possono arrecare danno alla sicurezza della viabilità.

(4) L'Assessore ai trasporti può disporre altresì l'esecuzione dei lavori di segnalamento stradale che siano indispensabili e urgenti ai fini della sicurezza e dell'ordinato svolgimento della circolazione.

(5) Le disposizioni dell'Assessore ai trasporti vengono comunicate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa diffida agli enti di cui al precedente primo comma, che provvedono all'esecuzione degli interventi prescritti, a loro cura e spese, nei tempi e nei modi richiesti.

(6) Contro i provvedimenti disposti ai sensi dei precedenti secondo, terzo e quarto comma ed entro trenta giorni dall'avvenuta loro comunicazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che deciderá in via definitiva entro 90 giorni, sentito il parere della commissione di vigilanza sulla circolazione.

(7) In caso di inadempienza degli enti ai quali sono stati prescritti i lavori e qualora contro i provvedimenti disposti non sia stato presentato ricorso alla Giunta provinciale o lo stesso sia stato respinto, l'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici, previa diffida, può provvedere all'esecuzione d'ufficio. I relativi lavori sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo o in ambedue i modi, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.

(8) Per i lavori prescritti che devono essere eseguiti nella fascia di rispetto della sede stradale, non spetta indennizzo alcuno per tutta la durata dell'occupazione.

(9) Dell'avvenuta ultimazione dei lavori viene data comunicazione agli enti interessati, ai quali vengono addebitate le spese per gli interventi eseguiti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale e il risarcimento dell'importo relativo avviene secondo le disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6

Approvazione dei progetti

(1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, la costruzione di nuove strade provinciali, comunali e vicinali o la rettifica di quelle esistenti, nonché la sistemazione delle aree adibite a piazzale o parcheggio, deve prevedere la realizzazione della necessaria segnaletica stradale e, dove occorra, di piazzuole per la fermata o la sosta degli autobus. A tal fine le amministrazioni interessate devono richiedere il parere dell'ufficio trasporti su strada – servizi tecnici sull'esame dei relativi progetti.

Art. 7

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:

a) lire 1 milione, quale onere presunto per i compensi ai componenti la commissione di cui all'art. 3;

b) lire 30 milioni, per i compiti di cui all'art. 2 e per interventi d'ufficio ai sensi del settimo comma dell'art. 5.

(2) Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede come segue:

a) quanto a lire 1 milione, di cui alla lett. a) del precedente primo comma, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983, che presenta sufficiente disponibilità;

b) quanto a lire 30 milioni, di cui alla lett. b) del precedente primo comma, mediante riduzione di 30 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 61131 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983.

(3) Lo stanziamento di bilancio per le spese di cui al precedente primo comma, lett. b), a carico degli esercizi successivi, sarà stabilito dalla legge finanziaria annuale.

Art. 8

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

in aumento:

Cap. 61136 – (di nuova istituzione: codice 6.1 - 2.1) Spese per compiti d'ufficio ed esecuzione di lavori di segnalamento stradale (artt. 2 e 5 della legge) L. 30.000.000

in diminuzione:

Cap. 61131 – Spese per l'esecuzione della segnaletica stradale, per opere di protezione e lavori di manutenzione di strade non pubbliche utilizzate per il transito di autoveicoli adibiti a servizi di trasporto in assuntoria o in locazione L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 agosto 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(6847)

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1983, n. **38.**

Approvazione dell'accordo tra le regioni e le province autonome del nord Italia per la costituzione del Consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) in base a quanto previsto dal regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 13 settembre 1983*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Costituzione del C.I.F.D.A.

(1) È approvato l'accordo, allegato alle presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli – C.I.F.D.A." in applicazione al regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

(2) Eventuali modifiche al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge provinciale.

Art. 2

Designazione dei rappresentanti

(1) Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Provincia autonoma di Bolzano nel consiglio generale del consorzio provvede la Giunta Provinciale.

Art. 3

Disposizione finanziaria

(1) Per l'adesione della Provincia autonoma al consorzio di cui all'art. 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 10 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 71100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983

in forza di autorizzazione di spesa di cui al n. 73 della tabella A, annessa alla legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4.

(3) Gli oneri derivanti dalla partecipazione al consorzio, a carico degli esercizi finanziari successivi, troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58 stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 4

Variazione di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in aumento:

Cap. 71100 – Contributi ad istituti ed enti vari operanti nel settore dell'agricoltura e delle foreste (L.P. 31 dicembre 1976. n. 58, art. 13)	L. 10.000.000

in diminuzione:

Cap. 71115 – Spese per attività dimostrative, assistenza tecnica, studi ed elaborazioni statistiche riguardanti i settori dell'agricoltura e foreste, della caccia e pesca, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale provinciale e di altri enti e associazioni operanti nei suddetti settori L.P. 31 dicembre 1976, n. 58, art. 12) .	L. 10.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 agosto 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

(Omissis)

(6848)

LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1983, n. **39.**

Riduzione della durata della posizione funzionale "Assistente in formazione" in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità possedute.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 57 dell'8 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria in provincia di Bolzano, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e sulla conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, ed al fine di valorizzare il servizio prestato e le specializzazioni acquisite, sono esonerati dal tirocinio – posizione funzionale di assistente in formazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 – i sanitari:

a) che hanno prestato servizio continuativo di ruolo o fuori ruolo di pari durata nella disciplina, senza demerito, presso i servizi delle unità sanitarie locali, presso servizi trasferiti alle stesse o presso servizi equipollenti o equiparabili di cui ed ai sensi degli artt. 25 e 26 del citato D.P.R. n. 761/79;

b) che sono in possesso della libera docenza o del titolo di specializzazione nella disciplina stessa, previa procedura di cui all'art. 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, in caso di fattispecie prevista dallo stesso articolo.

Art. 2

(1) La durata del tirocinio – posizione funzionale di assistente in formazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 – è ridotta in ragione del periodo di servizio continuativo prestato di ruolo o fuori ruolo nella disciplina, senza demerito, presso le unità sanitarie locali, presso servizi trasferiti alle stesse o presso servizi equipollenti o equiparabili di cui e ai sensi degli artt. 25 e 26 del citato D.P.R. n. 761/79, iniziando la riduzione dal biennio nell'area di appartenenza.

Art. 3

(1) Ai sanitari che hanno espletato il tirocinio pratico di cui all'art. 74 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 148, la durata del tirocinio – posizione funzionale di assistente in formazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 – è ridotta di sei mesi. La riduzione si riferisce al biennio nell'area di appartenenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 ottobre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1983, n. **40**.

Concessione di un compenso "una tantum" al personale provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 57 dell'8 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) Per quanto corrisposto per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 30 giugno 1981 al personale statale in virtù del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, per lo stesso periodo al personale provinciale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio nel periodo citato, viene attribuita a titolo "una tantum" una somma di lire 40.000 per la prima qualifica funzionale aumentata gradualmente di lire 20.000 per ogni successiva qualifica funzionale.

(2) Le suddette somme "una tantum" non saranno corrisposte al personale provinciale il cui trattamento economico non è disciplinato dell'art. 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

Art. 2

(1) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 3).

(2) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

in aumento:

Cap. 12100 – Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali . . . L. 500.000.000

in diminuzione:

Cap. 102115 – Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 ottobre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(6849)

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1983, n. **41**.

Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Diritto all'educazione permanente

(1) Ogni cittadino ha il diritto che gli vengano fornite opportunità di educazione permanente quali consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale, nell'ambito delle strutture disponibili.

Art. 2

Principi

(1) La presente legge disciplina la struttura, l'organizzazione, la promozione e il finanziamento dell'educazione permanente, nonché delle biblioteche di interesse pubblico in provincia di Bolzano.

(2) L'educazione permanente, sia generale che formativo-professionale, viene disciplinata secondo criteri omogenei nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle agenzie educative, nonché nel rispetto della volontarietà della partecipazione.

(3) Le biblioteche sono strutture di pubblica utilità che mettono a disposizione materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone, nonché la libera formazione del pensiero.

(4) Le biblioteche scelgono liberamente le dotazioni librarie e altro materiale di informazione.

Art. 3

Caratteristiche

(1) L'educazione permanente rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione.

(2) Per educazione permanente si intendono le forme di insegnamento organizzato, esclusi i corsi pubblici di istruzione scolastica e di formazione professionale di base, nonché quelli organizzati da istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli con valore legale.

(3) Le esigenze della comunità e la domanda di educazione permanente sono soddisfatte, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante una programmazione polidisciplinare e capillare di opportunità educative, nonché con l'istituzione e/o il potenziamento di un organico sistema di biblioteche pubbliche.

(4) Alla realizzazione di quanto previsto al precedente comma provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione provinciale e quelle comunali, nonché agenzie educative pubbliche e private.

Art. 4

Ambito di intervento

(1) Rientrano nelle finalità della presente legge tutte le attività di educazione permanente quali: l'aggiornamento, la specializzazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale, l'educazione degli adulti, la preparazione ad esami, nonché la formazione professionale non di base in quanto non compresa nel successivo secondo comma.

(2) Sono esclusi dalle finalità della presente legge:

a) i corsi di formazione professionale di base con durata superiore a 500 ore, riconosciuti dalla Provincia di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9;

b) i corsi di formazione e di addestramento professionale agricola di cui alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15;

c) i corsi di addestramento o formazione professionali di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29;

d) i corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola a carattere statale di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nonché delle scuole materne di cui alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36;

e) i corsi di aggiornamento e di formazione del personale dipendente provinciale di cui alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

f) le attività formative e consultive di cui alle leggi provinciali 29 agosto 1972, n. 24, e 13 settembre 1973, n. 45.

Art. 5

Agevolazioni e finanziamenti

(1) La Provincia sostiene spese e assegna finanziamenti nelle materie di cui all'art. 8, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore delle attività di educazione permanente e delle biblioteche, con appositi fondi. Allo stesso scopo può assegnare finanziamenti ai Comuni.

(2) Il finanziamento concesso dall'ente pubblico presuppone di norma un autofinanziamento da parte delle agenzie formative e delle biblioteche.

TITOLO II

L'educazione permanente

CAPO I

Organizzazione dell'educazione permanente

Art. 6

Agenzie di educazione permanente

(1) Il sistema dell'educazione permanente si fonda, oltre che sugli interventi disposti dall'Amministrazione provinciale, principalmente sull'attività svolta dalle agenzie di educazione permanente.

(2) Agenzie di educazione permanente sono denominate quelle agenzie educative che:

a) assolvono le funzioni di programmazione e attuazione di almeno 1800 ore all'anno di attività di educazione permanente o, qualora trattisi di centri residenziali di educazione permanente, svolgano le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dai giorni di attività di educazione permanente moltiplicati per il numero dei frequentanti;

b) svolgono esclusivamente attività di educazione permanente;

c) garantiscano attività aperte a tutti e rendano pubblici i loro programmi;

d) abbiano la loro sede e svolgano le loro attività in provincia di Bolzano;

e) rendano accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i frequentanti e il personale docente e amministrativo;

f) operino in modo continuativo sulla base di regolari programmi;

g) garantiscano al personale e ai frequentanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell'attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;

h) si siano già dimostrate efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, diano garanzie di affidabilità;

i) non abbiano fini di lucro.

Art. 7

Comitati per l'educazione permanente a livello comunale

(1) I Comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente, per i rispettivi gruppi linguistici, tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali interessate. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale. Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune.

(2) Il comitato per l'educazione permanente è composto da non meno di cinque membri. Dev'essere garantita la rappresentanza delle agenzie educative, del Consiglio comunale, del mondo scolastico locale e delle biblioteche.

(3) I compiti del comitato per l'educazione permanente sono:

a) accertare le esigenze di educazione permanente nel territorio di competenza;

b) coordinare le iniziative formative nel proprio territorio;

c) soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti.

(4) Per lo svolgimento di compiti di cui al comma precedente può essere incaricato apposito responsabile.

(5) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti le modalità di costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati di educazione permanente, nonché le modalità di finanziamento degli stessi.

Art. 8

Consulte provinciali per l'educazione permanente

(1) Presso l'Amministrazione provinciale sono istituite tre consulte provinciali per l'educazione permanente distinte per i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

(2) Dette consulte:

a) esprimono pareri alla Giunta provinciale;

b) formulano proposte per il coordinamento delle attività di educazione permanente e per la collaborazione tra le agenzie formative ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa;

c) formulano proposte per uno sviluppo sistematico dell'educazione permanente;

d) formulano proposte per la preparazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito dell'educazione permanente;

e) esprimono pareri su programmi-tipo e su progetti a carattere sperimentale;

f) formulano criteri uniformi per la raccolta di dati statistici sull'educazione permanente e criteri orientativi per gli interventi di finanziamento.

(3) Le consulte provinciali per i gruppi linguistici italiano e tedesco sono composte da:

a) l'Assessore all'istruzione pubblica e alle attività culturali competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante di ciascuna agenzia di educazione permanente di cui al precedente articolo 6;

c) il sovrintendente scolastico ovvero l'intendente scolastico in lingua tedesca;

d) l'ispettore per la formazione professionale competente;

e) un rappresentante della sezione di lingua italiana o rispettivamente di lingua tedesca del consiglio scolastico provinciale;

f) un rappresentante dei comuni designato dal consorzio dei comuni;

g) un rappresentante del sindacato più rappresentativo del rispettivo gruppo linguistico;

h) un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla Camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura;

i) il presidente della rispettiva consulta per il servizio-giovani;

j) il direttore del competente ufficio per l'educazione permanente con solo voto consultivo.

(4) Funge da segretario un impiegato del copetente ufficio per l'educazione permanente.

(5) La consulta per il gruppo linguistico ladino è composta da:

a) il consigliere provinciale appartenente al gruppo linguistico ladino o suo delegato, con funzioni di presidente, eletto dal Consiglio provinciale;

b) un rappresentante di ciascuna agenzia di educazione permanente;

c) un rappresentante dell'istituto ladino di cultura;

d) l'intendente scolastico per la scuola delle località ladine;

e) un rappresentante della scuola ladina per la formazione professionale designato dal competente ispettore;

f) un rappresentante della corrispondente sezione del consiglio scolastico provinciale;

g) un rappresentante dei comuni delle località ladine.

(6) Funge da segretario un impiegato del competente ufficio di educazione permanente.

(7) Per la trattazione di particolari materie possono essere istituiti nell'ambito delle consulte provinciali appositi gruppi di lavoro.

(8) I membri delle consulte, che dovranno appartenere al corrispondente gruppo linguistico, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, e permangono in carica per la durata della legislatura.

(9) Ai membri delle consulte spettano tutte le indennità previste dalle norme provinciali vigenti per i membri di commissioni provinciali.

(10) I membri non indicati sulla base della propria relativa funzione vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base a proposte delle organizzazioni e degli organi collegiali competenti. Le consulte si costituiscono comunque qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta non siano pervenute le proposte dalle organizzazioni e dagli organi collegiali competenti.

(11) Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per la trattazione di materie di interesse comune. La seduta congiunta è presieduta alternativamente da ciascuno dei tre presidenti. Funge da segretario alternativamente un impiegato del rispettivo ufficio competente.

Art. 9

Educazione permanente promossa dall'Amministrazione provinciale

(1) Le ripartizioni e gli uffici provinciali possono promuovere specifiche attività di educazione permanente nelle materie di rispettiva competenza.

(2) Al fine di evitare carenze o ripetizioni nella programmazione delle attività deve essere garantito il necessario coordinamento fra le iniziative promosse dai singoli uffici ed il programma generale di educazione permanente.

(3) I rispettivi direttori di ripartizione o di ufficio ovvero i funzionari da essi delegati sono tenuti a collaborare con il competente ufficio per l'educazione permanente:

a) fornendo ogni utile informazione riguardante le iniziative da promuovere;

b) concordando le modalità organizzative.

(4) Le attività di educazione permanente di cui al presente articolo possono essere attuate e gestite direttamente dagli uffici proponenti ovvero affidate ad agenzie di educazione permanente come pure ad altre istituzioni specializzate. Le stesse attività possono anche essere realizzate in forme di collaborazione mista.

(5) Le modalità e i criteri di finanziamento vengono fissati con propria deliberazione dalla Giunta provinciale.

CAPO II

Finanziamento dell'educazione permanente

Art. 10

Finanziamento delle attività e del personale

(1) La Giunta provinciale può concedere alle agenzie educative contributi per le loro attività fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

(2) Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, il completo finanziamento di un addetto amministrativo per ogni 1800 ore annue di attività ovvero per ogni 1600 giornate di frequenza e di un collaboratore pedagogico per ogni 2.400 ore annue di attività ovvero per ogni 2.000 giornate di frequenza. Al raggiungimento di 4.800 ore annue di attività ovvero di 4.000 giornate di frequenza la Giunta provinciale concede, su domanda, il completo finanziamento di un ulteriore collaboratore pedagogico. Al raggiungimento di ogni ulteriori 2.400 ore annue di attività ovvero di 2.000 giornate di frequenza può essere ammesso alternativamente al finanziamento un addetto amministrativo o un collaboratore pedagogico. Le funzioni del collaboratore pedagogico devono essere paragonabili con le funzioni di un dipendente provinciale nella VII qualifica funzionale di cui all'art. 36 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. Le funzioni dell'addetto amministrativo devono essere paragonabili con le funzioni di un dipendente provinciale nella IV ovvero VI qualifica funzionale di cui al già citato art. 36.

(3) Per il personale di cui al secondo comma la Provincia ammette a rimborso i corrispettivi liquidati sulla base dei rispettivi contratti di categoria.

(4) Le agenzie educative e le istituzioni che non raggiungono i minimi previsti all'art. 6, secondo comma, lett. a), possono godere dei finanziamenti, purché in possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d), e), h) ed i) del medesimo comma.

(5) Agenzie che non svolgono esclusivamente attività di educazione permanente sono agevolate soltanto se tali attività sono chiaramente distinte, dal punto di vista organizzativo, dalle altre attività istituzionali e se i mezzi destinati all'educazione permanente risultano distintamente in bilancio.

Art. 11

Finanziamenti a centri di educazione permanente

(1) La Provincia può sostenere spese e/o concedere contributi per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, la manutenzione, l'arredamento e il funzionamento di centri di educazione permanente su base comunale, intercomunale e/o provinciale.

Art. 12

Finanziamento di programmi-tipo e di misure promozionali

(1) La Provincia può sostenere spese e/o assegnare alle agenzie di educazione permanente finanziamenti per l'elaborazione e la sperimentazione di programmi-tipo, per la preparazione dei relativi collaboratori, nonché per gli strumenti didattici e scientifici occorrenti per l'attuazione di detti progetti.

(2) Possono altresì essere stanziati fondi per la formazione e l'aggiornamento di collaboratori nell'ambito dell'educazione permanente, per la pubblicazione di materiale di informazione e di documentazione, nonché per ogni altro mezzo idoneo a garantirne lo sviluppo.

Art. 13

Finanziamento per il tramite dei comuni

(1) La Provincia assegna annualmente ai comuni nei quali esistono comitati di cui al precedente art. 7 fondi per la realizzazione dei programmi di educazione permanente predisposti dai comitati.

(2) L'entità delle assegnazioni è pari alle quote pro-capite – ove occorra differenziate per comune – annualmente determinate dalla Giunta provinciale moltiplicate per il numero ufficiale di abitanti di ciascun gruppo linguistico nel comune.

(3) Ove risulti costituito un comitato intercomunale il fondo viene assegnato al comune sede del comitato.

(4) I fondi assegnati ai sensi del presente articolo sono soggetti a vincolo di destinazione.

(5) I finanziamenti annui, con esclusione di quello del primo anno di attività, sono subordinati alla presentazione di una relazione sull'impiego dei fondi assegnati nell'anno precedente.

Art. 14

Finanziamento: domande, piani, liquidazioni

(1) Entro il termine che sarà fissato con regolamento di esecuzione, le agenzie e le istituzioni, con esclusione dei comitati comunali di cui al precedente art. 7, presentano alla rispettiva competente ripartizione le domande per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge relativi all'anno successivo.

(2) Alle domande vanno allegati i seguenti documenti:

a) il programma annuale con il relativo preventivo di spesa e il piano di finanziamento;

b) l'elenco riepilogativo delle iniziative programmate;

c) la relazione conclusiva sulle attività svolte nell'anno precedente.

(3) Nel caso di prima domanda l'agenzia educativa richiedente è tenuta a presentare la sola documentazione di cui alle lettere a) e b).

(4) Contestualmente alla presentazione della domanda le agenzie educative si impegnano a presentare, secondo le scadenze e le modalità fissate con regolamento di esecuzione, i dati statistici richiesti dall'Amministrazione provinciale.

(5) Ai sensi del successivo art. 16, secondo comma, lett. b), e dell'art. 9, secondo comma, entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, le ripartizioni inviano al competente ufficio di educazione permanente una copia degli elenchi di cui alla lett. b) del precedente secondo comma, nonché gli elenchi delle iniziative che intendono promuovere direttamente.

(6) La Giunta provinciale, su proposta del rispettivo competente Assessore, approva i piani annuali di finanziamento predisposti in base alle domande pervenute. Detti piani prevedono, anche le spese per gli interventi propri della Provincia, nonché la determinazione del sistema di scelta del contraente ovvero l'effettuazione delle spese in amministrazione diretta.

(7) I finanziamenti in esecuzione dei piani sono disposti con decreto dell'Assessore competente per materia.

(8) Il piano annuale di ogni ripartizione può riservare un fondo non superiore al 20% dello stanziamento sul corrispondente capitolo del bilancio per il finanziamento di iniziative non previste alla data di cui al primo comma. Queste attività, come pure quelle che risultassero finanziabili a seguito di maggior disponibilità stanziata con variazione di bilancio, sono organizzate secondo quanto previsto all'art. 9.

(9) Il decreto dell'Assessore che viene sottoposto, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei Conti, deve prevedere l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione delle somme impegnate. La liquidazione può avere luogo in una o più soluzioni. Le anticipazioni non possono superare il 50% dell'importo concesso.

Art. 15

Impiego unitario dei mezzi finanziari

(1) Il finanziamento delle iniziative di educazione permanente realizzate ai sensi delle leggi seguenti è disposto secondo i principi e i criteri della presente legge:

a) L.P. 17 settembre 1973, n. 57, e L.P. 14 dicembre 1974, n. 33: "Intervento della Provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi";

b) L.P. 30 ottobre 1973, n. 77: "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani";

c) L.P. 28 novembre 1973, n. 79: "Iniziative per l'incremento economico e della produttività";

d) L.P. 15 gennaio 1977, n. 2: "Interventi nel settore socio-sanitario";

e) L.P. 30 luglio 1977, n. 28: "Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari".

Art. 16

Uffici per l'educazione permanente

(1) Sono competenti alla promozione di attività di educazione permanente, nonché all'amministrazione della presente legge, limitatamente al settore dell'educazione permanente, gli uffici n. 28 e n. 156 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, istituiti rispettivamente presso le ripartizioni III e X. L'ufficio n. 28, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, verrà denominato "Ufficio educazione permanente".

(2) I compiti attribuiti all'ufficio III/28, nonché il compito "Educazione permanente: promozione, gestione e finanziamento" attribuito all'ufficio X/156 sono soppressi e sostituiti per entrambi gli uffici dai seguenti compiti:

a) segreteria della rispettiva consulta provinciale per l'educazione permanente;

b) coordinamento delle iniziative di educazione permanente;

c) programmazione e attuazione di iniziative a carattere educativo;

d) statistica concernente i mezzi finanziari, il personale, la natura ed il volume delle attività svolte dalle agenzie educative;

e) ricerca, sperimentazione e documentazione relativa all'educazione permanente, nonché approntamento di materiale scientifico e didattico;

f) formazione e aggiornamento del personale addetto all'educazione permanente;

g) assistenza e consulenza ai comitati per l'educazione permanente a livello comunale di cui all'art. 7;

h) verifiche sull'utilizzazione dei fondi assegnati alle agenzie educative e ai comitati per l'educazione permanente a livello comunale di cui all'art. 7.

(3) L'Amministrazione provinciale può cedere le pubblicazioni e i materiali prodotti ai sensi del precedente comma, lett. e), nonché quelli prodotti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45.

Art. 17

Modifica alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45

(1) Alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente interventi in favore dell'attività educativa in genere, vengono apposte le seguenti modifiche: la lett. a) di cui al secondo comma dell'art. 1 viene sostituita dalla seguente:

"a) corsi, attività didattiche e scolastiche, anche a carattere pluriennale con possibilità di finanziamento in favore dell'ente organizzatore ovvero del frequentante. Detti corsi e attività didattiche e scolastiche, se diretti a soddisfare esigenze di aggiornamento nella lingua d'insegnamento tedesca in favore del personale docente nelle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano, hanno luogo secondo quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

(2) Il comma terzo dell'art. 5 è soppresso.

TITOLO III

Le biblioteche pubbliche

CAPO I

Organizzazione delle biblioteche pubbliche

Art. 18

Biblioteche pubbliche

(1) Sono considerate biblioteche pubbliche ai fini della presente legge tutte le biblioteche che hanno carattere di interesse pubblico e che sono tenute dalla Provincia, da enti pubblici, da scuole, da parrocchie, da istituzioni private, da centri di educazione permanente, nonché da consorzi tra essi costituiti.

(2) Le biblioteche di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere aperte alla collettività;

b) possedere un patrimonio librario e pubblicistico-informativo, nonché eventuali attrezzature audiovisive rispondenti alle loro finalità;

c) avere sede adeguata ed idoneo arredamento;

d) ordinare il proprio patrimonio librario e pubblicistico-informativo secondo accreditati sistemi biblioteconomici;

e) garantire adeguati orari all'utenza;

f) avvalersi di personale tecnico qualificato;

g) non avere fini di lucro.

(3) Sono escluse dal possesso del requisito di cui al precedente comma, lett. a), le biblioteche speciali di cui al successivo comma.

(4) Unitamente alle biblioteche provinciali costituiscono il sistema bibliotecario provinciale le seguenti categorie di biblioteche:

a) biblioteche locali;
b) biblioteche centro di sistema;
c) biblioteche speciali.

(5) Sono strutture bibliotecarie:
a) la sede principale;
b) le sedi succursali;
c) i punti di prestito fissi o mobili;
d) le sale di pubblica lettura.

(6) Anche le sedi succursali devono rispondere ai requisiti elencati nel secondo comma del presente articolo.

(7) Le biblioteche locali e le biblioteche centro di sistema disciplinano la loro attività e il loro ordinamento interno conformemente ad appositi regolamenti-tipo da emanarsi con regolamento di esecuzione.

(8) Nel regolamento di esecuzione verranno più dettagliatamente definiti i requisiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 19

Biblioteche pubbliche locali

(1) Le biblioteche pubbliche, ivi inclusi loro sedi succursali e punti di prestito, che hanno come bacino di utenza naturale il territorio di un comune ovvero di comuni viciniori, sono considerate biblioteche pubbliche locali. Qualora manchino apposite strutture bibliotecarie, le rispettive amministrazioni comunali promuovono le iniziative per la loro istituzione.

(2) Qualora nel Consiglio comunale siano rappresentati più gruppi linguistici possono essere istituite strutture bibliotecarie distinte.

(3) In ogni comune con meno di 5000 abitanti appartenenti a un gruppo linguistico può essere agevolata per esso una sola biblioteca locale.

Art. 20

Biblioteche centro di sistema

(1) Biblioteche pubbliche locali site in località centrali possono assumere la funzione di biblioteca centro di sistema.

(2) Alle biblioteche centro di sistema spetta il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare dette biblioteche:

a) forniscono materiale bibliografico specifico dalle proprie dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali;
b) forniscono fondi bibliografici integrativi;
c) forniscono consulenza e garantiscono il coordinamento per l'ampliamento del patrimonio librario;
d) curano il servizio di informazione bibliografica;
e) raccolgono le pubblicazioni più rilevanti specificamente attinenti al territorio di competenza;
f) forniscono servizi riguardanti l'organizzazione biblioteconomica e la catalogazione dei fondi bibliografici delle biblioteche del proprio territorio di competenza;
g) collaborano nelle attività di pubblicizzazione.

(3) La Giunta provinciale conferisce con propria deliberazione a biblioteche pubbliche locali, previo consenso delle stesse, le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema.

(4) Con regolamento di esecuzione, sentiti i comuni interessati, nonché la consulta di cui al successivo art. 25, viene emanato il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema.

Art. 21

Biblioteche speciali

(1) Sono considerate biblioteche pubbliche speciali le seguenti biblioteche:

a) biblioteche scolastiche e convittuali;
b) biblioteche settoriali e di studio;
c) biblioteche di comunità.

(2) Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle strutture e delle dotazioni librarie, e fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, le biblioteche scolastiche possono assumere la funzione di biblioteca pubblica locale o di succursale della stessa. Le biblioteche scolastiche, qualora ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 18, secondo comma, possono altresì combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. In tali casi anche il patrimonio librario e informativo della biblioteca scolastica è a disposizione del pubblico.

Art. 22

Sedi succursali, punti di prestito e sale di pubblica lettura

(1) Sezioni staccate delle biblioteche pubbliche sono considerate sedi succursali.

(2) Costituiscono punti di prestito le strutture bibliotecarie che limitano il proprio servizio al prestito di fondi librari appartenenti a biblioteche o a loro succursali.

(3) Le sale di pubblica lettura garantiscono la lettura e la consultazione di giornali e riviste.

Art. 23

Consiglio di biblioteca

(1) Presso ogni biblioteca locale e ogni biblioteca centro di sistema viene costituito un consiglio di biblioteca.

(2) L'ente gestore nomina nel consiglio di biblioteca i propri rappresentanti e quelli designati dal comune, dalla scuola e dal consiglio pastorale parrocchiale. I rappresentanti della scuola non possono superare il numero di tre e rappresentano i diversi gradi di istruzione. Il comune e il consiglio pastorale parrocchiale designano ciascuno fino a due rappresentanti. L'ente gestore nomina comunque non più di tre membri in propria rappresentanza. Il consiglio di biblioteca si costituisce comunque qualora le designazioni non siano pervenute entro il termine fissato dall'ente gestore.

(3) Fanno inoltre parte quali membri di diritto, e a solo titolo consultivo, del consiglio di biblioteca il responsabile di biblioteca, nonché i responsabili per le succursali ed i punti di prestito.

(4) Il consiglio di biblioteca coopta fino a tre ulteriori membri esperti.

(5) Il consiglio delle biblioteche centro di sistema coopta, inoltre, da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche facenti parte del rispettivo bacino di utenza.

(6) Qualora una biblioteca scolastica assuma la funzione di biblioteca locale ovvero sia combinata côn una biblioteca locale ai sensi del precedente art. 21, fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca fino a tre rappresentanti della scuola stessa nominati dal capo istituto.

(7) Al consiglio di biblioteca è attribuita la gestione amministrativa generale, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca.

(8) Al consiglio di biblioteca spetta in particolare:

a) eleggere nel proprio seno il presidente, che rappresenta legalmente la biblioteca;

b) approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) determinare i criteri per la scelta e approvare il piano per l'acquisto dei libri, ivi inclusi i relativi titoli, e di altre dotazioni. Nel rispetto dei suddetti criteri, la scelta dei libri può essere delegata anche al bibliotecario;

d) adottare il regolamento di utenza e determinare gli orari di apertura al pubblico;

e) istituire o sopprimere le succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura;

f) programmare l'attività della biblioteca e promuovere manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;

g) esercitare il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;

h) deliberare l'assunzione e la retribuzione del personale nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

(9) Nel caso di biblioteche gestite da enti pubblici il relativo consiglio di biblioteca non esercita le funzioni di cui alle precedenti lett. b), e) ed h).

(10) Il presidente è responsabile dell'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di biblioteca, rappresenta legalmente la biblioteca e convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritiene necessario. Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di biblioteca per la ratifica nell'adunanza successiva ed è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di biblioteca da lui delegato.

Art. 24

Il responsabile di biblioteca

(1) Presso ogni biblioteca è previsto un responsabile di biblioteca.

(2) Il responsabile di biblioteca:

a) coordina i servizi di biblioteca;

b) provvede direttamente ovvero dispone per l'attuazione delle decisioni del consiglio di biblioteca;

c) provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca;

d) provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico e informativo;

e) organizza i servizi di prestito e consulenza al pubblico;

f) provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca.

(3) Esercita inoltre tutte le mansioni connesse al funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca.

(4) Per l'esercizio a tempo pieno di funzioni di responsabile di biblioteca in biblioteche locali ovvero in biblioteche centro di sistema è richiesto rispettivamente il diploma di istruzione superiore ovvero il diploma di laurea.

(5) Nell'ambito delle biblioteche scolastiche in genere, nonché di quelle che hanno assunto le funzioni proprie delle biblioteche locali ovvero con esse combinate, il personale di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è utilizzato anche per tutti i servizi tecnico-amministrativi. Detti compiti fanno parte dei profili professionali del personale amministrativo scolastico.

(6) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è richiesto in ogni caso la frequenza con esito positivo di un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale.

(7) Il responsabile di biblioteca e i suoi collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente e a questo scopo partecipano ad adeguate iniziative organizzate o promosse da istituzioni specializzate ovvero dalla Provincia stessa.

Art. 25

Consulte provinciali per le biblioteche

(1) Presso l'Amministrazione provinciale sono istituite tre consulte provinciali per le biblioteche distinte per i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

(2) Dette consulte:

a) esprimono pareri su richiesta della Giunta provinciale;
b) formulano proposte per il coordinamento delle biblioteche, nonché per la loro collaborazione con le agenzie educative e con i mezzi di comunicazione di massa;
c) formulano proposte per la programmazione del sistema bibliotecario;
d) formulano proposte per la preparazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito delle biblioteche;
e) elaborano criteri uniformi per la raccolta di dati statistici sul funzionamento delle biblioteche.

(3) Le consulte provinciali per i gruppi linguistici italiano e tedesco sono composte da:

a) l'Assessore all'istruzione pubblica e alle attività culturali competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il sovrintendente scolastico ovvero l'intendente scolastico in lingua tedesca o loro delegati;
c) il direttore della rispettiva biblioteca provinciale;
d) un rappresentante della curia vescovile;
e) due rappresentanti dei comuni nominati rispettivamente dal comune di Bolzano e dal consorzio dei comuni;
f) un direttore didattico o preside scelto dalla sezione di lingua italiana ovvero di lingua tedesca del consiglio scolastico provinciale al di fuori dei propri membri;
g) il direttore del rispettivo ufficio competente per le biblioteche con solo voto consultivo.

(4) Funge da segretario un impiegato del competente ufficio per le biblioteche.

(5) Della consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico italiano fanno inoltre parte:

a) il direttore della biblioteca civica di Bolzano;
b) tre esperti cooptati dalla consulta di cui due scelti tra i bibliotecari di biblioteche locali e/o biblioteche scolastiche.

(6) Della consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico tedesco fanno inoltre parte:

a) quattro esperti cooptati dalla consulta di cui uno scelto fra bibliotecari di biblioteche centro di sistema, due scelti fra bibliotecari di biblioteche locali, e fra questi almeno uno appartenente a biblioteche di cui la locale parrocchia sia gestore o cogestore, uno scelto fra bibliotecari di biblioteche scolastiche o di biblioteche speciali;
b) un rappresentante delle biblioteche gestite da parrocchie;
c) un rappresentante del "Bibliotheksverband Südtirol".

(7) La consulta provinciale per il gruppo linguistico ladino è composta da:

a) il consigliere provinciale ladino o suo delegato con funzioni di presidente, eletto dal Consiglio provinciale;
b) un rappresentante dell'istituto ladino di cultura;
c) l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine;

d) un rappresentante della curia;

e) un rappresentante dei comuni delle valli ladine designato dal consorzio dei comuni;

f) un direttore didattico o preside scelto dalla corrispondente sezione del consiglio scolastico provinciale al di fuori dei propri membri;

g) tre esperti cooptati dalla consulta di cui due scelti fra bibliotecari di biblioteche locali, e fra questi almeno uno appartenente a biblioteche di cui la locale parrocchia sia gestore o cogestore, uno scelto fra bibliotecari di biblioteche scolastiche delle località ladine;

h) il direttore del rispettivo ufficio competente per le biblioteche con solo voto consultivo.

(8) Funge da segretario un impiegato del competente ufficio per le biblioteche.

(9) Per la trattazione di particolari materie possono essere istituiti nell'ambito delle consulte provinciali appositi gruppi di lavoro.

(10) Per l'eventuale esame di questioni riguardanti il sistema bibliotecario dei tre gruppi linguistici viene nominato dalla Giunta provinciale un comitato composto dai seguenti membri:

a) cinque membri proposti dalla consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico tedesco;

b) tre membri proposti dalla consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico italiano;

c) un membro proposto dalla consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico ladino.

(11) Il comitato è presieduto alternativamente da ciascuno dei tre presidenti.

(12) Funge da segretario alternativamente un impiegato del rispettivo ufficio competente.

(13) I membri delle consulte, che dovranno appartenere al corrispondente gruppo linguistico, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della stessa e permangono in carica per la durata della legislatura. Le consulte si costituiscono comunque qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta non siano pervenute le proposte dalle organizzazioni e dagli organi collegiali competenti.

(14) Ai membri delle consulte e del comitato spettano le indennità previste dalle norme provinciali vigenti per i membri di commissioni provinciali.

(15) I membri non indicati sulla base della propria relativa funzione vengono nominati dalla Giunta provinciale in base a proposte delle organizzazioni e degli organi collegiali competenti.

Capo II

Finanziamento delle biblioteche

Art. 26

Finanziamento per l'istituzione e la ristrutturazione di biblioteche

(1) La Provincia può promuovere l'istituzione e la ristrutturazione di biblioteche tramite l'assunzione di spese e la concessione di contributi fino al 50% dei costi riconosciuti ammissibili per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, la manutenzione, l'affitto e l'arredamento di locali per biblioteche.

Art. 27

Finanziamento per le attività e il funzionamento delle biblioteche

(1) La Giunta provinciale promuove l'attività e il funzionamento delle biblioteche tramite l'assunzione di spese e la concessione di contributi.

(2) Spese e contributi sono disposti per l'acquisto di libri, di materiale informativo e audiovisivo, di materiale di biblioteca, di attrezzature e apparecchiature, nonché per le spese relative a manifestazioni per la promozione della lettura e al personale.

(3) La Giunta provinciale concede su domanda delle biblioteche centro di sistema di cui all'art. 20 il completo finanziamento dei costi per un responsabile di biblioteca e un collaboratore della IV qualifica funzionale qualora la biblioteca dimostri:

a) di avere un orario di apertura media di almeno 40 ore settimanali all'anno fatto salvo il periodo di chiusura per ferie e per inventario;

b) di assistere biblioteche di un bacino di utenza di almeno 25.000 persone.

(4) L'Amministrazione provinciale concede inoltre su domanda delle biblioteche centro di sistema con un bacino di utenza di oltre 50.000 persone il finanziamento completo di costi per un collaboratore della VI qualifica funzionale.

(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema anche alle biblioteche locali con

un bacino di utenza con meno di 25.000 persone, nonché di assegnare ad esse i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

(6) La Giunta provinciale concede su domanda delle biblioteche locali che non costituiscono centro di sistema, il 50% dei costi del rispettivo responsabile di biblioteca a tempo pieno, qualora la biblioteca dimostri:

a) di avere un orario di apertura media di almeno 30 ore settimanali all'anno fatto salvo il periodo di chiusura per ferie e per inventario;

b) di servire un bacino di utenza di almeno 10.000 persone.

(7) La Giunta provinciale concede su domanda delle biblioteche locali, che non costituiscono centro di sistema, il 30% dei costi del rispettivo responsabile di biblioteca, qualora la biblioteca dimostri:

a) di avere un orario di apertura media di almeno 20 ore settimanali all'anno fatto salvo il periodo di chiusura per ferie e per inventario;

b) di servire un bacino di utenza di almeno 5.000 persone.

(8) È presupposto per l'assunzione delle spese relative al personale da parte della Provincia ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto, che gli enti gestori della biblioteca impieghino annualmente mezzi finanziari propri per l'acquisto di libri, di altro materiale informativo e di sussidi audiovisivi per um importo pari ad almeno un terzo dei costi relativi al personale a carico della Provincia.

(9) I rispettivi rimborsi che la Provincia riconosce per le spese relative al personale si riferiscono al vigente trattamento economico del corrispondente personale di ente locale ovvero ai vigenti contratti di categoria.

(10) Il bacino di utenza delle biblioteche di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo viene definito con deliberazione della Giunta provinciale contestualmente al conferimento delle rispettive funzioni.

Art. 28

Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni

(1) La Giunta provinciale può concedere contributi a favore di istituzioni, associazioni e comitati, la cui finalità sia la promozione della lettura o l'assistenza alle biblioteche, al fine di sostenere progetti, attività e manifestazioni nel campo dell'organizzazione biblioteconomica e della promozione della lettura; essa può inoltre organizzare e gestire direttamente tali progetti, attività e manifestazioni.

(2) Fra le attività per le quali possono essere concessi contributi rientrano in particolare:

a) la formazione e l'educazione permanente nell'ambito delle attività istituzionali delle biblioteche;

b) la promozione alla lettura;

c) le iniziative di organizzazione e l'assistenza di biblioteche pubbliche ivi incluse le biblioteche scolastiche.

(3) Possono essere sostenute solo le istituzioni, le associazioni e i comitati che soddisfano ai seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede e svolgano la loro attività in provincia di Bolzano;

b) rendano pubblici i rispettivi programmi di attività;

c) mettano a disposizione della Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività e i finanziamenti;

d) non perseguano fini di lucro.

Art. 29

Finanziamento: domande, piani, liquidazioni

(1) Entro il termine che verrà fissato con regolamento di esecuzione, dovranno essere presentate annualmente alla ripartizione competente le domande per ottenere i finanziamenti di cui agli artt. 26, 27 e 28.

(2) Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il programma annuale di attività con il relativo preventivo di spesa;

b) il piano di finanziamento;

c) la relazione conclusiva sulle attività svolte nell'anno precedente.

(3) Nel caso di prima domanda gli interessati sono tenuti a presentare la sola documentazione di cui alle lett. a) e b).

(4) Contestualmente alla presentazione della domanda essi si impegnano a presentare, secondo le scadenze e le modalità fissate con regolamento di esecuzione, i dati statistici richiesti dall'Amministrazione provinciale.

(5) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, approva i piani annuali di finanziamento tenuto conto delle domande pervenute. Detti piani prevedono anche le spese per gli interventi propri della Provincia, nonché la determinazione del sistema di scelta del contraente ovvero l'effettuazione delle spese in amministrazione diretta.

(6) I contributi concessi in esecuzione dei piani sono disposti con decreto dell'Assessore competente.

(7) Il piano annuale può riservare un fondo non superiore al 10% dello stanziamento sul corrispondente capitolo del bilancio al finanziamento di iniziative non previste alla data di cui al primo comma.

(8) Il decreto dell'Assessore che viene sottoposto, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei Conti, deve prevedere l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione delle somme impegnate. La liquidazione può avere luogo in una o più soluzioni. Le anticipazioni non possono superare il 50% dell'importo concesso.

Art. 30

Uffici competenti per il sistema di biblioteche

(1) L'ufficio III/25, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, già denominato "Ufficio attività culturali e cineteca provinciale", assume la nuova denominazione: "Ufficio biblioteche e cineteca provinciale".

(2) L'ufficio III/31, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, già denominato "Ufficio scuole materne ed attività educative in genere, nonché attività per i giovani" assume la nuova denominazione: "Ufficio attività culturali ed educative in genere, nonché scuole materne".

(3) L'ufficio X/157, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, già denominato "Ufficio centri e attività culturali" assume la nuova denominazione: "Ufficio centri, attività culturali e biblioteche".

(4) Tutti i compiti già attribuiti agli uffici III/25, III/31 e X/157, secondo l'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, vengono soppressi e ridistribuiti secondo le seguenti nuove e ulteriori formulazioni:

1) Ufficio III/25 "Ufficio biblioteche e cineteca provinciale";

segreteria della rispettiva consulta provinciale per le biblioteche;

coordinamento delle attività delle biblioteche;

programmazione e attuazione di iniziative di interesse biblioteconomico o intese alla promozione della lettura;

statistica concernente i mezzi finanziari, il personale, la natura ed il volume di attività svolte dalle biblioteche;

ricerca, sperimentazione e documentazione, anche in forma meccanizzata, relative al funzionamento del sistema biblioteconomico provinciale nonché approntamento di materiale scientifico; formazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche;

assistenza e consulenza alle biblioteche anche tramite l'istituzione di servizi per la preparazione e la catalogazione del materiale bibliografico;

consulenza per la costruzione, l'ampliamento, l'arredamento e la dotazione di attrezzature delle biblioteche;

servizio di informazione bibliografica e di orientamento alla lettura;

verifiche sull'utilizzazione dei fondi assegnati alle biblioteche;

acquisto, prestito ed assistenza di attrezzature audiovisive, nonché consulenza tecnica ed addestramento per l'utenza;

manifestazione ed assistenza pedagogico-didattica audiovisive nel settore scolastico ed extrascolastico;

2) ufficio III/31 "Ufficio attività culturali ed educative in genere, nonché scuole materne":

promozione e finanziamento delle attività culturali, scientifiche ed artistiche in genere;

segreteria delle consulte culturali attinenti all'ufficio;

programmazione e gestione diretta di iniziative culturali;

contributi per costruzione ed arredamento di locali destinati a scopi culturali;

contributi per attività culturali;

finanziamento e controllo delle istituzioni culturali (musei, centri di studio, istituto per l'educazione musicale, istituto ladino di cultura ecc.) e della RAS;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con mezzi radio-televisivi

nell'ambito delle competenze del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;

promozione e finanziamento delle attività educative in genere e scientifiche;

programmazione, gestione diretta ed iniziative educative;

cura di pubblicazioni;

promozione, programmazione, nonché finanaziamento dell'aggiornamento del personale direttivo ed insegnante delle scuole di ogni ordine e grado;

ordinamento e rapporti con gli istituti di ricerca e sperimentazione;

concessione di contributi per attività educative in genere;

affari generali scuole materne;

istituzione e soppressione di scuole materne;

piani di finanziamento e contributi per la costruzione, l'arredamento e la sistemazione di scuole materne;

contributi a comuni ed enti privati per la gestione di scuole materne;

corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale di scuola materna, studi, ricerche e sperimentazioni;

assegnazioni e contributi a comuni ed enti privati per spese di materiale didattico e ludico;

assicurazione dei bambini e del personale di scuola materna, nonché misure assistenziali;

indagini conoscitive e programmazione;

3) ufficio X/157 "Ufficio centri, attività culturali e biblioteche":

promozione delle attività culturali ed artistiche;

programmazione e gestione diretta di iniziative culturali (conferenze, convegni, corsi, seminari, cicli teatrali o cinematografici e manifestazioni artistiche);

sistema di centri di cultura:

a) attivazione dei singoli centri (contributi per strutture, acquisto attrezzature);

b) gestione dei centri provinciali culturali;

c) coinvolgimento e promozione attività dei centri convenzionati e di altre associazioni accreditate;

segreteria della consulta culturale;

istruttoria per concessione contributi;

cura di pubblicazioni: libri storico-artistico-culturali e periodici;

musei, cineteche ed emeroteche (non scolastiche);

indagini conoscitive e programmazione;

finanziamento e controllo delle istituzioni culturali;

segreteria della rispettiva consulta provinciale per le biblioteche;

coordinamento delle attività delle biblioteche;

programmazione e attuazione di iniziative di interesse biblioteconomico o intese alla promozione della lettura;

statistica concernente i mezzi finanziari, il personale, la natura ed il volume delle attività svolte dalle biblioteche;

ricerca, sperimentazione e documentazione relative al funzionamento del sistema biblioteconomico provinciale, nonché approntamento di materiale scientifico;

formazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche;

assistenza e consulenza alle biblioteche anche tramite l'istituzione di servizi per la preparazione e la catalogazione del materiale bibliografico;

consulenza per la costruzione, l'ampliamento, l'arredamento e la dotazione di attrezzature delle biblioteche;

servizio di informazione bibliogafica e di orientamento alla lettura;

verifiche sull'utilizzazione dei fondi assegnati alle biblioteche.

TITOLO IV

Uffici e personale

Art. 31

Ampliamento e nuova istituzione di organici

(1) Per fare fronte alle maggiori esigenze di servizio derivanti dall'applicazione della presente legge le dotazioni organiche dei sottoelencati ruoli di cui agli allegati A) e B) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate come di seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

n. 1 posto nella VI qualifica funzionale, riservato alla ripartizione X;

n. 1 posto nella IV qualifica funzionale, riservato alla ripartizione III;

Ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione ed alla cultura:

n. 3 posti nella VII qualifica funzionale, di cui 1 riservato alla ripartizione X e 2 riservati alla ripartizione III.

(2) L'organico del ruolo speciale dell'orientamento professionale di cui all'art. 2 della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, viene ridotto di un assistente all'orientamento professionale corrispondente alla VI qualifica funzionale riservata a persona appartenente al gruppo linguistico italiano.

TITOLO V
Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 32
Prime domande e termini

(1) Non sono considerate prime domande ai fini del terzo comma degli artt. 14 e 29 quelle presentate da agenzie educative, biblioteche, istituzioni e associazioni che già in anni precedenti abbiano svolto attività affini a quelle contemplate dalla presente legge e per le stesse abbiano goduto di finanziamenti da parte della Provincia.

(2) In prima applicazione della presente legge i termini per la presentazione delle domande di cui agli artt. 14 e 29 vengono fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 33
Disposizioni particolari per i responsabili di biblioteca già in servizio

(1) Al personale che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge esercita da almeno 2 anni le funzioni di responsabile di biblioteca a tempo pieno non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24, commi quarto e sesto.

Art. 34
Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:

a) lire 250.000.000 per interventi a favore dell'educazione permanente ai sensi degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13;

b) lire 250.000.000 per interventi a favore delle biblioteche ai sensi degli artt. 26, 27 e 28;

c) lire 40.000.000 quale onere presunto per il personale di cui all'art. 31;

d) lire 2.000.000 quale onere presunto per compensi ai membri delle consulte provinciali di cui agli artt. 8 e 25.

(2) Le spese indicate alle lett. a) e b) del precedente comma, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. Quelle indicate alle lett. c) e d) saranno iscritte nelle misura occorrente agli appositi capitoli del bilancio annuale di previsione, utilizzando per quanto riguarda il biennio 1984-85 le disponibilità previste alla sezione 1, settore 2, del bilancio pluriennale della Provincia.

(3) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 542.000.000 indicato al primo comma del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede come segue:

a) per lire 540.000.000 di cui alle lett. a), b) e c), mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 (lire 40.000.000 dalla partita n. 1 e lire 500.000.000 dalla partita n. 3) dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per lire 2.000.000 di cui alla lett. d), mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che presenta la disponobilità occorrente.

Art. 35
Variazioni al bilancio 1983

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

in aumento

Cap. 12100 – Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . L. 40.000.000

di nuova istituzione

Cap. 33160 – Spese dirette per le attività, l'elaborazione e la sperimentazione di programmi-tipo, per misure promozionali a favore dell'educazione permanente, nonché per il funzionamento di centri di educazione permanente (artt. 9, 11 e 12 della legge) (codici: 3.3-1.4) . . . . L. 20.000.000

Cap. 33161 – Contributi per attività formative, per programmi-tipo e misure promozionali a cura delle agenzie di educazione permanente. Contributi per il funzionamento dei centri di educazione permanente. Assegnazione per la realizzazione dei programmi dei comitati comunali ed intercomunali di educazione permanente (artt. 10, 11, 12 e 13 della legge) (codici: 3.3-1.5)	L. 190.000.000
Cap. 33165 – Spese dirette per infrastrutture destinate a centri di educazione permanente e per l'arredamento relativo (art. 11 della legge) (codici: 3.3-2.1)	L. 10.000.000
Cap. 33166 – Contributi per infrastrutture destinate a centri comunali, intercomunali e/o provinciali di educazione permanente e per l'arredamento relativo (art. 11 della legge) (codici: 3.3-2.3)	L. 30.000.000
Cap. 33170 – Spese dirette per l'istituzione e la ristrutturazione di biblioteche (art. 26 della legge) (codici: 3.3-2.1)	L. 10.000.000
Cap. 33171 – Contributi per l'acquisto o costruzione, sistemazione, manutenzione e arredamento di locali per le biblioteche (art. 26 della legge) (codici: 3.3-2.3)	L. 60.000.000
Cap. 33175 – Spese dirette per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche e per iniziative di promozione alla lettura e di assistenza alle biblioteche (artt. 27 e 28 della legge (codici: 3.3-1.4)	L. 10.000.000
Cap. 33176 – Contributi per l'attività e il funzionamento delle biblioteche, nonché per iniziative riguardanti l'organizzazione biblioteconomica e la promozione alla lettura (artt. 27 e 28 della legge) (codici: 3.3-1.5)	L. 170.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 540.000.000
in diminuzione	
Cap. 102115 – Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legisltativi in corso (spese correnti)	L. 540.000.000

Art. 36

(1) L'indice allegato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige quale allegato della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 novembre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

ALLEGATO

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1983, n. **42.**

Provvedimenti in materia di bilinguismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 58 del 15 novembre 1983).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni fondamentali

(1) Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la Giunta provinciale istituisce, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, i corsi di addestramento nella seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano, che, in base all'intesa con il competente Commissario del Governo, vengono riservati alla sua competenza.

(2) La Giunta provinciale di Bolzano può, inoltre, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R.. 26 luglio 1976, n. 752, e del precedente primo comma, far partecipare a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia e all'estero i propri dipendenti, nonché quelli del Consiglio provinciale, che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o si siano distinti nell'esercizio della bilinguità.

(3) In caso di modifiche nell'intesa, che comportino una revisione dei principi stabiliti con la presente legge, viene data comunicazione al Consiglio provinciale, unitamente alla proposta di modifica della presente legge.

(4) Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento di cui al primo e secondo comma, la Giunta provinciale organizza, conformemente all'intesa, appositi esami per verificare l'effettivo profitto conseguito.

(5) Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della seconda lingua, sono inoltre organizzati, previa intesa con il competente Commissariato del Governo, appositi corsi con le modalità e per gli effetti di cui alla medesima legge.

(6) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità e con la medesima ripartizione degli oneri di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per il personale dell'INPS e dell'INAIL in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con il presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

Art. 2

Istituzione dei corsi

(1) In conformità a quanto previsto nel documento d'intesa di cui al precedente articolo i competenti uffici predispongono il piano annuale dei corsi da istituirsi dalla Provincia e dal competente Commissario del Governo.

(2) Detto piano viene presentato dal competente Assessore alla Giunta provinciale per l'approvazione.

(3) Il piano contiene in particolare:

a) il numero e il tipo dei corsi, nonché le località nelle quali gli stessi sono istituiti;
b) la previsione complessiva della spesa per la realizzazione dei corsi;
c) l'attribuzione della gestione dei corsi alla Provincia o al competente Commissariato del Governo.

(4) I corsi istituiti ai sensi del presente articolo e attuati dalla Provincia possono essere gestiti direttamente o affidati a terzi.

Art. 3

Reclutamento personale insegnante

(1) Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegnata costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:

a) certificato di abilitazione all'insegnamento della seconda lingua;
b) adeguato titolo di studio;
c) esperienza didattica nell'insegnamento della seconda lingua;
d) possesso dell'attestato di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera direttiva o di concetto.

(2) Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile.

Art. 4

Direzione dei corsi e funzioni ispettive

(1) La direzione, prevista dall'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è composta da

membri nominati pariteticamente dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e dal Presidente della Giunta provinciale.

(2) La direzione coordina i corsi di cui al quinto comma del precedente art. 1 e alla stessa spettano in particolare le attribuzioni previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 454.

(3) La vigilanza sulle presenze ai corsi, ai fini del riconoscimento dell'assegno di studio di cui all'art. 4 della citata legge 13 agosto 1980, n. 454, nonché il controllo del loro buon funzionamento sono assicurati mediante apposite ispezioni effettuate da qualificato personale designato d'intesa tra Provincia e competente Commissariato del Governo.

Art. 5

Suddivisione degli oneri

(1) Gli oneri relativi all'effettuazione dei corsi istituiti ai sensi dell'art. 2 sono suddivisi in ragione del 50% a carico dello Stato e del 50% a carico della Provincia.

(2) Al fine di garantire la regolare attuazione del piano di cui al precedente art. 2 la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico dello Stato.

Art. 6

Gestione in forma diretta

(1) Gli uffici di cui all'art. 10 della presente legge sono autorizzati ad eseguire in economia, in amministrazione diretta, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, tutte le spese relative ai corsi gestiti in forma diretta dall'Amministrazione provinciale.

Art. 7

Affidamento a terzi

(1) Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei corsi, tra l'Amministrazione provinciale e l'ente o l'associazione affidataria, viene stipulata apposita convenzione.

(2) I corsi affidati in gestione a terzi devono rispettare i programmi didattici e il calendario previsti per quelli gestiti in forma diretta dalla Provincia e non possono superare i costi previsti per questi ultimi.

(3) Nelle convenzioni di cui al precedente primo comma sono disciplinate le modalità di liquidazione delle spese previste, la quale può avvenire in una o più soluzioni e con anticipazioni fino al 75% dell'onere presunto.

(4) Il pagamento dei corrispettivi pattuiti viene disposto dal funzionario competente in esecuzione del piano di cui al precedente art. 2.

(5) In ogni caso l'erogazione dell'intera quota è soggetta all'esibizione della relazione sul regolare svolgimento dell'attività, nonché della documentazione contabile afferente all'intero importo del corrispettivo pattuito.

Art. 8

Corsi di perfezionamento linguistico per dipendenti provinciali

(1) Ciascuna ripartizione e la Presidenza del Consiglio provinciale, nell'interesse del proprio servizio e con proposta motivata, segnalano agli uffici di cui all'art. 10 della presente legge i nominativi dei dipendenti per i quali viene richiesta un'ulteriore qualificazione linguistica e ritenuti meritevoli ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

(2) L'elenco di cui al comma precedente viene proposto dagli uffici competenti alla Giunta provinciale per l'approvazione.

(3) I criteri di ammissione ai corsi, le modalità e i termini di partecipazione vengono definiti con apposito regolamento.

Art. 9

Utilizzo locali

(1) Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la Provincia e gli enti e le associazioni con essa convenzionati hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10

Uffici

(1) I compiti previsti all'art. 1 della presente legge, come pure ogni altra iniziativa atta a favorire il bilinguismo in provincia di Bolzano, sono espletati rispettivamente dall'Ufficio per l'educazione degli adulti e per le biblioteche, della ripar-

tizione III, che assume la nuova denominazione "Ufficio per l'educazione degli adulti, per le biblioteche e la promozione del bilinguismo" e dall'"Ufficio per la promozione del bilinguismo" istituito con la presente legge presso la ripartizione X.

(2) All'ufficio 28, denominato "Ufficio per l'educazione degli adulti, per le biblioteche e la promozione del bilinguismo" di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, sono conferite le seguenti ulteriori attribuzioni:

- organizzazione corsi di addestramento linguistico ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- organizzazione della partecipazione a corsi di perfezionamento linguistico ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- organizzazione corsi di seconda lingua ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 454;
- organizzazione corsi extrascolastici di seconda lingua;
- attività di ricerca per il bilinguismo;
- rapporti con esperti e consulenti nazionali ed esteri sulle problematiche del bilinguismo;
- cura di pubblicazioni specialistiche.

(3) È istituito l'Ufficio 156/bis denominato "Ufficio per la promozione del bilinguismo" con i compiti qui di seguito specificati:

- organizzazione corsi di addestramento linguistico ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- organizzazione corsi di perfezionamento linguistico ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- organizzazione corsi di seconda lingua ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 454;
- organizzazione corsi extrascolastici di seconda lingua;
- organizzazione e coordinamento soggiorni di studio all'estero;
- attività di ricerca per il bilinguismo;
- rapporti con esperti e consulenti nazionali ed esteri sulle problematiche del bilinguismo;
- cura di pubblicazioni specialistiche.

(4) All'ufficio 156 – Educazione permanente e bilinguismo – di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, che assume la denominazione "Ufficio educazione permanente", vengono soppresse le seguenti attribuzioni:

- centro di ricerca per il bilinguismo: strutturazione e gestione;
- organizzazione soggiorni-studio all'estero;
- rapporti con esperti e consulenti nazionali ed esteri sulle problematiche del bilinguismo.

(5) Il compito "Promozione e programmazione, nonché finanziamento del bilinguismo", previsto nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per l'ufficio sub numero 31 – scuole materne ed attività educative in genere, nonché attività per i giovani – viene stralciato.

Art. 11

Direttore dell'ufficio per la promozione del bilinguismo

(1) All'ufficio 156/bis è preposto un direttore d'ufficio con le funzioni previste dall'art. 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, cui spetta per la durata dell'incarico la corrispondente indennità di cui all'art. 47 della citata legge.

(2) L'incarico di direttore dell'ufficio per la promozione del bilinguismo è conferito dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale, a persona in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. Esso rimane in carica per la durata prevista dal seguente art. 13.

Art. 12

Ampliamento organico

(1) Al fine di poter far fronte alle esigenze temporanee dei servizi di promozione del bilinguismo, è autorizzata per un periodo non superiore a quello indicato nel successivo art. 13 della presente legge, l'assunzione in soprannumero di due dipendenti provinciali, da assegnarsi rispettivamente alla ripartizione III e X.

(2) Il suddetto personale deve essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'assunzione alla settima qualifica funzionale del ruolo amministrativo provinciale o del ruolo speciale provinciale del personale direttivo addetto all'istruzione e cultura.

(3) Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 49 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 13

Disposizione finale

(1) L'ufficio 156/bis per la promozione del bilinguismo viene istituito e il direttore ad esso preposto viene nominato per la durata dei corsi di seconda lingua di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454.

(2) Esaurito il programma di svolgimento di questi corsi, detto ufficio cessa di funzionare e gli altri compiti affidatigli con la presente legge saranno riassegnati all'ufficio educazione permanente.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:

a) lire 400 milioni per l'attuazione dei corsi di cui all'art. 2;

b) lire 30 milioni quale onere presunto per il personale di cui all'art. 12.

(2) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 430 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983 si provvede mediante riduzione dei capitoli di spesa n. 12225 e 21000, rispettivamente per lire 40 milioni e per lire 160 milioni, e mediante riduzione per lire 30 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 della spesa (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 3), nonché tramite il rimborso in misura di lire 200 milioni da parte dello Stato ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

(3) Le spese indicate alla lett. a) del primo comma del presente articolo, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale e le spese della lett. b) saranno iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'importo occorrente, utilizzando le disponibilità previste dal bilancio pluriennale vigente e dai bilanci pluriennali futuri.

Art. 15

Variazioni al bilancio 1983

(1) Nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

stato di previsione dell'entrata:

(di nuova istituzione – titolo 3 – categoria 6)

Cap. 3691 – Rimborso dello Stato della metà delle spese sostenute per la attuazione dei corsi di bilinguismo (D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, art. 7, terzo comma)	L. 200.000.000

stato di previsione della spesa:

in aumento:

Cap. 12100 – Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali	L. 30.000.000
(di nuova istituzione – codici 3.3-1.4)	
Cap. 33180 – Spese per l'attuazione dei corsi di bilinguismo (D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, articoli 7 e 2 della presente legge)	L. 400.000.000
	L. 430.000.000

in diminuzione:

Cap. 12225 – Spese per l'impianto di nuovi telefoni e centralini per gli uffici provinciali	L. 40.000.000
Cap. 21000 – Assegnazione integrativa alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi, ecc.	L. 160.000.000
Cap. 102115 – Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	L. 30.000.000
	L. 230.000.000

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

(6850)

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1983, n. **43.**

Disposizioni per la formazione del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1984 (Legge finanziaria 1984).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)*

(Omissis)

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1983, n. **44.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 58 del 15 novembre 1983)*

(Omissis)

(6851)

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. **45.**

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata.

(Pubblicata nel numero straordinario del Bollettino ufficiale *della Regione n. 60 del 24 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

Art. 1

(1) Il n. 5 del primo comma dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"5) da un rappresentante del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica".

(2) Il n. 3 del primo comma dell'art. 3 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"3) da un rappresentante del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica".

(3) Il n. 2 del primo comma dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"2) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio".

Art. 2

(1) Nel terzo comma dell'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale dopo le parole "il progetto di piano urbanistico" vengono inserite le parole "o di variante allo stesso".

Art. 3

(1) Il n. 3 dell'art. 14 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

3) (1) Le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il 10% della volumetria può essere destinato ad attività terziarie di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 15% previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata.

(2) Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati

con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.

(3) I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

(4) Decorso il termine di cui al comma precedente il Consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto con l'area su cui insiste al patrimonio indisponibile del comune che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune.

(5) Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50% a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

(6) Le disposizioni dei precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici."

Art. 4

(1) Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è integrato come segue: "Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al secondo comma dell'art. 22 citato"

(2) Il secondo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico, il sindaco deve comunicare ai proprietàri interessati, in quel momento iscritti nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano agli atti del comune, il cambiamento di destinazione d'uso adottato dal Consiglio comunale con il piano di zonizzazione o di viabilità. I comuni possono provvedere alle comunicazioni ai singoli proprietari tramite il servizio postale."

(3) Nel secondo periodo del quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale dopo le parole "dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale" vengono inserite le parole "o di variante allo stesso" Nello stesso secondo periodo del quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono soppresse le parole "rispettivamente per le zone di espansione non sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche."

(4) All'ottavo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale la lett. a) del n. 2 della lett. A) viene sostituita dalla seguente:

"a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano territoriale provinciale"

(5) Nell'ottavo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale la lett. e) del n. 2 della lett. A) viene soppressa.

Art. 5

(1) Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è soppresso.

(2) All'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma:

"Ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, per le domande di concessione edilizia prima del rilascio della concessione devono essere compilati dei questionari statistici prescritti dall'ISTAT"

Art. 6

(1) L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"*Sanzione amministrativa*

(1) Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o prescrizioni di cui al precedente art. 26, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere effica-

cia, se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato la diffida di demolizione o di rimessa in pristino. Con lo stesso provvedimento la concessione, che risulta in contrasto con le norme o le prescrizioni, di cui al citato art. 26, deve essere annullata totalmente o parzialmente.

(2) Qualora le opere vengano eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, il sindaco diffida il proprietario a demolire le stesse entro un congruo termine. In caso di inerzia del proprietario, le predette opere sono gratuitamente acquisite con l'area su cui insistono al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune nel libro fondiario. Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso alla sezione autonoma del tribunale di giustizia amministrativa. Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

(3) Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

(4) In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino rispettivamente la demolizione, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

(5) I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

(6) Qualora vengano realizzate opere in parziale difformità dalla concessione, il sindaco diffida il proprietario a demolire le stesse entro un congruo termine. In caso di inerzia del proprietario si procede d'ufficio. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

(7) Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio della licenza d'uso.

(8) Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro 60 giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

(9) Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto del sesto comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

(10) Per le costruzioni non ultimate la sanzione pecuniaria va riferita al valore della costruzione ad opera ultimata. Il pagamento della sanzione comporta il diritto di ultimare le opere per le quali è stata inflitta la sanzione pecuniaria e di ottenere la licenza d'uso.

(11) L'ordinanza di acquisizione, di applicazione della sanzione pecuniaria o di demolizione deve essere preceduta dal parere della commissione edilizia comunale.

(12) È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

(13) I provvedimenti del sindaco sono notificati al titolare della concessione nel domicilio indicato nella domanda o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che ha eseguito o sta eseguendo i lavori. I provvedimenti definitivi di cui ai precedenti commi devono essere comunicati anche all'Amministrazione provinciale.

(14) Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse a norma del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il proprietario della costruzione, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato a detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla concessione.

(15) Qualora per la medesima costruzione debba essere comminata anche una sanzione pecuniaria ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio, si applica, fra le due sanzioni, quella di importo maggiore.

(16) I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Provincia nel caso di intervento della stessa."

Art. 7

(1) L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"*Intervento d'ufficio della Giunta provinciale*

(1) Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l'Assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione dei lavori invitando il sindaco ad adottare le sanzioni di cui all'art. 27 entro un termine all'uopo fissato. In caso di inerzia del sindaco le sanzioni di cui all'art. 27 possono essere applicate dalla Giunta provinciale. L'acquisizione viene fatta a favore della Provincia con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa delibera della Giunta provinciale. Il decreto è vidimato e reso esecutivo dal pretore nella cui giurisdizione ricade l'opera.

(2) La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

(3) I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

(4) I provvedimenti della Giunta provinciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilità."

Art. 8

(1) L'art. 28/bis dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"*Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche*

(1) Entro 5 anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui al precedente art. 26 possono essere annullati dalla Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.

(2) Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al primo comma ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonché all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

(3) In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma.

(4) Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nel precedente art. 27."

Art. 9

(1) Il secondo comma dell'art. 38 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene sostituito dal seguente:

"Gli esperti di cui ai n. 3 e 4 del primo comma dell'art. 29 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici, purché questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso."

Art. 10

(1) All'art. 41 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunti i seguenti commi:

"(1) Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al primo comma, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autosilo. La realizzazione di tali opere può essere affidata mediante convenzione ai privati proprietari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico. Il residuo numero dei posti macchina può anche essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall'art. 39, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.

(2) Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autosilo entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il comune può provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree."

Art. 11

(1) L'ultimo periodo del decimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"Il nuovo volume a scopo residenziale realizzabile nell'area della vecchia sede dell'azienda è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche."

(2) All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale si aggiunge il seguente comma:

"Il proprietario di un'azienda agricola sita in zona preordinata all'esproprio può trasferire la propria sede nel verde agricolo purché egli dopo l'esproprio coltivi i rimanenti terreni agricoli. Il trasferimento è ammesso a condizione che i fabbricati rurali vengano realizzati contemporaneamente all'edificio residenziale la cui cubatura non può superare quella dell'edificio espropriato e in nessun caso mc 700."

Art. 12

(1) Costruzioni esistenti nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, destinate ad esercizi alberghieri e ampliati in base alle leggi provinciali 26 marzo 1970, n. 6, e 20 settembre 1973, n. 38, devono mantenere la destinazione d'uso; quelli esistenti nel verde agricolo possono tuttavia essere trasformate in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

(2) Nel verde alpino è consentito il rilascio di licenze per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite, qualora queste prestazioni vengano esercitate quale attività secondaria e costituiscano un incentivo per l'ulteriore conduzione dell'alpe. A tale scopo deve essere sentito l'Assessorato all'agricoltura. La licenza è comunque rilasciata limitatamente al periodo dell'alpeggio.

TITOLO II

Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa

Art. 13

(1) Al n. 1 della lett. A) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole "o l'acquisto di nuove costruzioni a scopo residenziale" vengono inserite le parole "o di costruzioni suscettibili di recupero".

Art. 14

(1) Al n. 2 della lett. D) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, le parole "pur-

ché raggiungano almeno 25 punti" vengono sostituite dalle seguenti "purché raggiungano almeno 20 punti"

Art. 15

(1) Il primo periodo della lett. E1) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

"La concessione di mutui quindicennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, con facoltà del C.E.R. provinciale di riservare alle cooperative fino alla metà dei mutui."

(2) La lett. E2) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituita dalla seguente:

"E2) La concessione di contributi quindicennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, con facoltà del C.E.R. provinciale di riservare alle cooperative fino alla metà dei contributi."

Art. 16

(1) La lett. F) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

F) La concessione di mutui e contributi quindicennali ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per il recupero della propria abitazione, purché sia garantito il recupero dell'intero edificio. Per interventi di manutenzione straordinaria da parte di proprietari il cui reddito non supera il limite indicato al n. 1, rispettivamente n. 2, rispettivamente al n. 3 dell'art. 6/bis della citata legge, può essere concesso un contributo del 50, rispettivamente del 40, rispettivamente del 30% della spesa riconosciuta fino ad un importo non superiore al 60% del costo di costruzione come definito al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%."

Art. 17

(1) La lett. G) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

"G) Interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione:

a) di contributi ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, ai proprietari che assumono per le abitazioni recuperate gli impegni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche;

b) di contributi ai comuni ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche."

Art. 18

(1) Nel secondo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "dalla lett. d) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13" vengono sostituite dalle parole "dal n. 1 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni"

(2) Dopo il secondo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

"Ai conduttori aventi i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, il cui reddito annuo complessivo riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo fissato dal n. 2 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che siano intestatari di un contratto di affitto con canone di cui all'art. 7, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è comunque concesso un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1."

(3) Il primo periodo del terzo comma della lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano intestatari di un contratto di affitto di alloggio non di lusso e con una superficie utile non superiore a quella di un alloggio popolare; per una persona il contributo è commisurato ad una superficie utile di mq 50 aumentata di mq 15 per ogni ulteriore persona"

(4) In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi annui di integrazione del canone di locazione, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19

(1) L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "A tal fine l'istituto centrale di statistica fornisce a norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118, l'informazione sulla dichiarazione resa dai richiedenti" sono sostituite dalle parole "Al fine di consentire l'osservanza dell'art. 15 dello Statuto il richiedente deve produrre il certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui al secondo comma dell'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216"

Art. 20

(1) Nel secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1972, n 15, le parole "tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3 e tra i comprensori" vengono sostituite dalla parole "e tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3"

Art. 21

(1) Nell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la lett. d) viene sostituita dalla seguente:

"d) di provvedere, in attuazione dell'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, a formare ed a gestire:

1) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

2) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. a);

3) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto;

4) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata."

Art. 22

(1) All'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:

"f) di provvedere alla pubblicazione per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione delle delibere concernenti la concessione di agevolazioni."

(2) In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla pubblicazione delle delibere approvate a partire dal 1° gennaio 1983.

Art. 23

(1) Dopo l'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6/bis:

"(1) Con regolamento di esecuzione alla presente legge vengono fissati – nel rispetto dei criteri generali definiti dal CER nazionale ai sensi dell'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – le modalità e i procedimenti per la formazione dell'anagrafe dei fruenti di agevolazioni edilizie provinciali e per il censimento del patrimonio abitativo di cui alla lett. d) del precedente art. 6.

(2) Ai fini del disposto di cui all'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché alla lett. d) del precedente art. 6, gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a fornire alla Provincia tutte le informazioni e documentazioni utili alla formazione dell'anagrafe e del censimento di cui al primo comma.

(3) Agli stessi fini di cui al precedente comma analoghe notizie e documentazioni vengono richiesti dalla Provincia agli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché agli enti pubblici e alle amministrazioni statali, titolari di alloggi secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

(4) Qualora gli assegnatari e i beneficiari di agevolazioni edilizie provinciali non producano la documentazione richiesta dalla Provincia per la formazione dell'anagrafe e del censimento di cui al precedente primo comma e non consentano l'accesso al proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di sei canoni mensili determinati ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche."

Art. 24

(1) Il primo periodo del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate e urbanizzate ai sensi dell'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma del precedente comma, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7".

Art. 25

(1) Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di beni di uso civico, costretto ad abbandonare il terreno stesso, l'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 12 e del precedente primo comma. Da tale indennità di espropriazione viene detratta a favore del fittavolo, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di beni di uso civico un decimo dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12 per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 8 e fino a dieci anni."

Art. 26

(1) Dopo l'art. 15/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 15/ter:

"(1) Per il danno permanente derivante dall'imposizione coattiva di servitù al proprietario spetta un'indennità determinata in proporzione alla diminuzione del valore dell'immobile determinata ai sensi degli artt. 12 e 13."

Art. 27

(1) L'art. 18/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 21 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

"(1) Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'art. 18, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di alloggi di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a mq 65.

(2) Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e fruiscono dell'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

(3) La riserva del 60% non si applica:

a) se dopo la detrazione del 40% e di eventuali ulteriori mq 495 per la propria abitazione stabile ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera mc 250;

b) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un esistente insediamento produttivo compresi gli esercizi alberghieri;

c) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale risulti inferiore al 30% della cubatura esistente;

d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di mc 250."

Art. 28

(1) Dopo l'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/bis:

"(1) I piani di attuazione per zone di espansione, regolarmente approvati, conservano la loro validità a tutti gli effetti anche oltre il termine di 10 anni di cui al quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché entro i menzionati 10 anni sia emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione o di divisione materiale dei terreni di cui all'art. 21 o qualora in quella parte della zona di espansione che non é destinata all'edilizia abitativa agevolata, siano stati iniziati i lavori di costruzione, e purché l'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga entro 10 anni dall'approvazione del piano di attuazione."

(2) La disposizione di cui sopra si applica per tutte le zone di espansione i cui piani di attuazione siano stati regolarmente approvati e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i 10 anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale sia stato emesso il decreto di costituzione della comunione o di divisione materiale di cui all'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o nelle quali siano stati iniziati i lavori di costruzione in quella parte della zona che non é destinata all'edilizia abitativa agevolata.

Art. 29

(1) Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Si procede alla revoca dell'assegnazione in proprietà nei seguenti casi:

a) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;
b) qualora entro un anno dal rilascio della licenza d'uso l'alloggio costruito sull'area assegnata non venga occupato dall'assegnatario o affittato ai sensi del quarto comma dell'art. 28;
c) qualora l'alloggio venga affittato in constrasto con le norme contenute nel quarto comma dell'art. 28;
d) qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'alloggio o di parte di esso in contrasto con la delibera di assegnazione."

Art. 30

(1) Nel secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1" vengono sostituite dalle parole "determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche."

(2) Al quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

"Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi".

Art. 31

(1) L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Prestiti e contributi a fondo perduto per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree per l'edilizia agevolata

(1) Il fondo di rotazione, già istituito con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, previsto dalla presente legge all'art. 2, lett. H), è destinato alla concessione a comuni o loro consorzi di agevolazioni per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

(2) Per l'acquisizione delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, compresa la quota parte delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria a carico dell'edilizia abitativa agevolata, viene concesso:

a) un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% dell'indennità di esproprio;
b) un prestito senza interesse per il restante 50%.

(3) I contributi a fondo perduto ed i prestiti destinati all'acquisizione delle aree sono erogati in base alla determinazione dell'indennità di esproprio dell'ufficio estimo e all'accettazione scritta di cui all'art. 7/bis, rispettivamente in base al decreto di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, ovvero in caso di acquisto in via convenzionale in base alla delibera di cui all'art. 7/ter della presente legge.

(4) I comuni o loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere complessivo pari all'importo mutuato per l'acquisizione delle aree.

(5) L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione. Le somme di volta in volta incassate dalla Provincia riafflui-

scono al fondo di rotazione per nuovi impieghi.

(6) Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% del costo approvato delle opere progettate. Tale contributo viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 50% della spesa effettivamente sostenuta dal comune.

(7) Per l'urbanizzazione secondaria viene concesso agli assegnatari delle aree un contributo a fondo perduto nella misura del 50% del contributo versato al comune."

Art. 32

(1) L'art. 32/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 24 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.

Art. 33

(1) Il secondo comma dell'art. 32/ter della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 25 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.

Art. 34

(1) Nel secondo comma dell'art. 32/quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, e modificato con l'art. 28 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, le parole "detratto dal prestito spettante" sono sostituite dalle parole "detratto dal contributo a fondo perduto spettante".

Art. 35

(1) All'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata."

(2) Il regolamento di esecuzione di cui sopra deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza del medesimo le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio comprendono l'intera gamma merceologica nella quale è compresa la merce prodotta o utilizzata nell'attività produttiva.

Art. 36

(1) Il penultimo periodo del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole "costruito dagli enti di cui all'art. 41".

Art. 37

(1) Il primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Al secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

"Per favorire la mobilità del personale di polizia il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è aumentato all'importo di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche."

Art. 38

(1) Dopo l'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 43/bis:

"(1) Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 43 l'Istituto è autorizzato a locare sul mercato libero abitazioni standard popolare alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, allo scopo di assegnarle in locazione alle stesse condizioni degli alloggi di proprietà dell'Istituto stesso."

Art. 39

(1) La lett. d) del primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante del comune nell'organo competente per l'assistenza di base".

Art. 40

(1) Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, (21 giugno 1978) sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate con delibera della giunta comunale a destinare parte della cubatura, realizzabile o realizzata sull'area assegnata, alla costruzione di un alloggio da affittare alle condizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(2) Gli assegnatari che ottengono l'autorizzazione di cui al comma precedente possono beneficiare per l'abitazione popolare da loro realizzata delle agevolazioni edilizie di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

TITOLO III

Modifiche alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche: Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione

Art. 41

(1) Alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, vengono aggiunte le seguenti parole: "rispettivamente convenzionati alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1".

(2) Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Per le famiglie composte di più di cinque membri è ammesso l'aumento di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, il che può corrispondere ad altrettanti vani abitabili."

(3) Al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

"In caso di recupero di alloggi si può derogare per ragioni tecniche dalle prescrizioni di cui alle lett. b) e f) del primo comma."

Art. 42

(1) Al primo periodo della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti parole: "o abbia ceduto nel quinquiennio antecedente la presentazione della domanda la proprietà di una tale abitazione".

(2) Il secondo periodo della stessa lett. b) è sostituito dal seguente:

"Si considera adeguata l'abitazione quando la superficie abitabile della stessa supera mq 28 per una persona, mq 38 per due persone e mq 15 per ogni ulteriore persona".

Art. 43

(1) L'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"(1) Le abitazioni costruite, acquisite o recuperate ai sensi della presente legge, nei primi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione non possono essere alienate, nè locate, né su di esse possono essere costituiti diritti reali, salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato. Nel secondo decennio l'alienazione, la locazione e la costituzione di diritti reali è ammessa esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Per le abitazioni non già soggette ai vincoli di cui all'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, il vincolo di cui sopra viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad atto unilaterale d'obbligo a cura del beneficiario.

(2) Qualora dopo la concessione del mutuo o del contributo dovesse venire accertato:

a) che la concessione dell'agevolazione edilizia è stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;
b) che l'abitazione non viene occupata;
c) che l'abitazione viene occupata da soggetti diversi da quelli di cui al primo comma;
d) che viene modificata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa,

si procede alla revoca dell'agevolazione. Nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo di mutuo o contributo compresi gli interessi; nel secondo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata del mutuo residuo di cui alla lett. a) dell'art. 6, rispettivamente la cessazione immediata delle agevolazioni concesse.

(3) I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a fornire, su richiesta dell'Assessorato, entro un mese le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo al provvedimento di revoca deve essere contestato dall'Assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

(4) Spetta alla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, decidere sulle contravvenzioni e comminare le relative sanzioni, nonché dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al secondo comma.

(5) Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora l'alienazione dell'abitazione sia autorizzata dalla commissione di cui al comma precedente per l'acquisto nello stesso comune di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta."

Art. 44

(1) Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392" sono sostituite dalle parole "art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392"

(2) All'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia si tiene conto della consistenza del patrimonio dei genitori e dei figli anche non conviventi. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare il richiedente deve produrre estratto tavolare e foglio di possesso dei beni immobili dei genitori e dei figli."

Art. 45

(1) Nella lett. a) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente:

"L'importo del mutuo può coprire anche l'intero costo di costruzione o l'intero prezzo di vendita, non potendo però comunque essere superiore al 75% del costo di costruzione di un alloggio di mq. 110 utili, aumentati di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, come definito al primo comma dell'art. 7"

(2) Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

"La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15, cui si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni"

Art. 46

(1) Al terzo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

"A tal fine il reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

Art. 47

(1) Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lett. F) e G) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lett. a) dello stesso articolo, non può superare il 75% della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 60% del costo di costruzione come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata nel regolamento di esecuzione di cui al primo comma, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione."

Art. 48

(1) L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aumentato al 6,5 rispettivamente 10% e rispettivamente 13% del capitale mutuato.

(2) Il secondo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'onere a carico del mutuatario è stabilito in misura differenziata secondo la fascia di reddito di appartenenza in via preliminare all'atto di ammissione al contributo provinciale nell'interesse del 3,5% rispettivamente 6,5% per la seconda rispettivamente terza fascia per il periodo di prefinanziamento e di preammortamento del mutuo, e nelle misure indicate al comma precedente dall'entrata in ammortamento del mutuo e in via definitiva, dopo i primi quattro anni di cui al quarto comma dell'art. 6. Il mutuatario, già appartenente alla seconda o terza fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta avere diritto al trattamento corrispondente alla prima fascia di reddito può chiedere in luogo del mutuo a carico del fondo di rotazione di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 6, l'aumento del contributo nella misura occorrente, affinché l'onere a suo carico non superi il 6,5% del mutuo avuto. Il mutuatario dal fondo di rotazione, invece, già appartenente alla prima fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta aver diritto solo a contributo, dovrà corrispondere da tale data l'onere di cui ai n. 2 e 3 del precedente comma."

(3) Alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 si applicano gli oneri a carico del mutuatario previsti dalla normativa precedente.

Art. 49

(1) L'art. 7/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'art. 43 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene soppresso.

(2) In deroga al primo comma, la stessa norma si continua ad applicare per tutti i beneficiari ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali fino al 31 maggio 1983.

Art. 50

(1) Il secondo periodo dell'art. 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"Il contributo stesso non può essere superiore a quello che la Provincia corrisponde per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario e viene erogato per la durata di anni 15".

(2) Allo stesso art. 7/ter vengono aggiunti i seguenti periodi:

"Parimenti il contributo può essere concesso anche per un mutuo edilizio ordinario acceso o accollato dal beneficiario direttamente presso il Credito fondiario. Il contributo non può essere superiore a quello di un mutuo finanziato mediante il collocamento delle relative obbligazioni fondiarie tramite il consorzio bancario di cui all'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, e viene erogato per la restante durata effettiva del mutuo".

(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beneficiari di agevolazioni edilizie ammessi fino al 31 maggio 1983 ad un contributo ventennale. In tal caso il contributo viene erogato per la durata di anni 20.

Art. 51

(1) Il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"In caso di acquisto di alloggio con mutuo a carico del fondo di rotazione previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 6, il mutuo può essere erogato anche con versamento rateale su stati di avanzamento, qualora il beneficiario produca contratto preliminare di vendita registrato e fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo anticipato, non superiore all'80% e per il tempo fino all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dello stesso o dell'annotazione tavolare di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34."

(2) L'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente:

"Le anticipazioni sono concesse fino all'80% dell'importo del mutuo agevolato e sono rimborsate dall'ente mutuante, in unica soluzione, aumentate del 3,5 rispettivamente del 6,5% degli importi anticipati, all'atto della riscossione del mutuo agevolato da parte del mutuatario".

(3) Questa disposizione non si applica alle domande presentate entro il 31 maggio 1983 per quanto riguarda la misura degli aumenti da applicarsi sugli importi anticipati.

TITOLO IV

Modifiche alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche

Art. 52

(1) La lett. a) del terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

"a) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio".

Art. 53

(1) All'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'accertamento del reddito annuo complessivo di cui alla lett. d) del primo comma il reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

TITOLO V

Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche

Art. 54

(1) Il secondo e terzo periodo dell'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

"Su richiesta dell'Assessore provinciale all'urbanistica, la documentazione presentata al comune deve essere trasmessa a cura del sindaco entro dieci giorni all'Amministrazione provinciale. L'Assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla nomina del commissario, in caso di inadempienza del sindaco".

Art. 55

(1) Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Per gli interventi di edilizia abitativa fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o dell'atto unilaterale di obbligo, a costruire abitazioni standard popolare ed a vendere o ad affittare a famiglie di cui al successivo terzo comma. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2. I canoni possono essere aggiornati alla variazione dei costi di costruzione: in ordine alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione si applicano all'affitto gli artt. 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392."

(2) Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'impegno di cui al primo comma deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione da parte di famiglie aventi la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del primo comma vengano concesse agevolazioni edilizie l'impegno è esteso a 20 anni."

(3) All'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, viene aggiunto il seguente comma:

"I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'Amministrazione provinciale comunica ai comuni i beneficiari delle agevolazioni edilizie."

Art. 56

(1) All'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

"Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente, di cui alla lett. d) del precedente primo comma, è aumentata applicando alla superficie superiore ai mq 110 l'altezza virtuale di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di mc 495 sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma e purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata."

TITOLO VI

Modifiche alla legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sull'edilizia residenziale

Art. 57

(1) Il primo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito dal seguente:

"Per i richiedenti il contributo non ammessi correntemente e per quelli appartenenti a categorie speciali, purché dispongano dell'area o del diritto di opzione per l'acquisto di un alloggio, il comitato per l'edilizia residenziale forma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande, apposite graduatorie suddivise per fasce di reddito".

(2) Nel secondo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, le parole "le famiglie sfrattate per necessità propria del locatore" vengono sostituite dalle parole "le famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora ad essi non spetti ai sensi del secondo comma dell'art. 18, il diritto di ottenere nell'edificio recuperato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno"

(3) Le domande presentate nell'anno 1981 di richiedenti con la sola disponibilità dell'area o con solo il diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio, possono essere inserite nella relativa graduatoria anche se superano il punteggio minimo di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche e integrazioni."

Art. 58

(1) Dopo l'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 8/bis:

"(1) Le domande di famiglie, alle quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio a norma dell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 13 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché di famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono essere presentate in qualsiasi momento all'Assessorato per l'edilizia abitativa agevolata e vengono ammesse ai mutui o contributi previsti dalle lett. E1 ed E2 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, purché i richiedenti raggiungano il punteggio minimo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

(2) Questa disposizione non si applica alle famiglie le quali ai sensi del secondo comma dell'art. 18 hanno il diritto di ottenere nell'edificio recuperato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno."

Art. 59

(1) Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'unità di intervento."

(2) Il quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"In attesa del piano di recupero oltre gli interventi di manutemzione straordinaria sono consentiti gli interventi di cui alle lett. c) e d) del successivo art. 13, purché riguardino interi edifici, e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del primo comma. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica il precedente comma. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti del precedente terzo comma, la concessione edilizia è accompagnata da una convenzione

o da un atto d'obbligo unilaterale, annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario assume per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. La convenzione non è richiesta qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'art. 18."

Art. 60

(1) Dopo l'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 10/bis:

"(1) Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio."

Art. 61

(1) Al secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

"Tale diritto spetta solo alle famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro".

Art. 62

(1) Al secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le zone incluse nel programma decennale il comune deve deliberare il piano di recupero entro due anni dalla inclusione nel programma. In caso di inerzia del comune si applica l'art. 19 dell'ordinamento urbanistico provinciale".

Art. 63

(1) Dopo l'art. 19/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 19/ter:

"(1) Per l'attuazione dei piani di recupero la Giunta provinciale può elaborare a sue spese il progetto esecutivo concernente singoli comparti con un patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui alle leggi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in grave degrado edilizio, i cui proprietari hanno prevalentemente un reddito non superiore a quello fissato dall'articolo 6/bis, primo comma, n. 2, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche."

Art. 64

(1) L'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

"(1) Per la redazione dei piani di recupero, nonché per il trasferimento e la sistemazione delle famiglie sono concessi ai comuni contributi nella misura del 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

(2) Per le spese riguardanti il trasferimento e la sistemazione delle famiglie i contributi sono liquidati in base al preventivo di spesa regolarmente approvato.

(3) Per gli interventi diretti al recupero del proprio patrimonio edilizio, la Provincia concede ai comuni un contributo su un mutuo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, commisurato all'onere di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 6/bis della stessa legge."

Art. 65

(1) L'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Agevolazioni generali del recupero di abitazioni

(1) Per il recupero del patrimonio edilizio nell'ambito di zone di recupero comprese nel programma decennale viene concesso ai proprietari, usufruttuari o titolari del diritto di uso o di abitazione per almeno un ventennio per ciascuna abitazione popolare o economica recuperata e convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, un contributo costante negli interessi pari a quello che la Provincia corrisponde ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario con un onere a carico del mutuatario del 13%. Il contributo viene concesso per 15 anni. In caso di vendita dell'alloggio il contributo è erogato per il tempo residuo all'acquirente.

(2) Per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per ogni abi-

tazione recuperata; tale spesa non può essere superiore al 60% del costo di costruzione come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%.

(3) le abitazioni fruenti dei contributi di cui ai commi precedenti devono essere occupate da famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. Il possesso dei requisiti richiesti da parte del locatario o dell'acquirente viene accertato dall'ufficio per la concessione di agevolazioni per i piccoli risparmiatori e per il recupero, nonché per la concessione del sussidio casa. L'accertamento deve essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda adeguatamente documentata. Decorso tale termine il proprietario può stipulare il contratto di locazione o di compravendita rimanendo comunque responsabile dell'osservanza degli obblighi assunti.

(4) L'impegno di edilizia convenzionata assunto ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, non preclude che l'abitazione venga occupata dal proprietario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

(5) Qualora il proprietario assuma per l'abitazione da recuperare gli impegni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche al locatario che dispone di un contratto di locazione della durata di 20 anni e che è in possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma."

Art. 66

(1) L'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, inserito con l'art. 62 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

"(1) Le disposizioni dell'art. 18, secondo comma, e dell'art. 24 si applicano anche per il recupero del patrimonio abitativo esistente fuori delle zone di recupero comprese nel programma decennale, fermo restando che la cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'intero edificio."

Art. 67

(1) Dopo l'art. 24/bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/ter:

"(1) L'agevolazione prevista dall'art. 24 della presente legge si applica anche per il recupero di edifici destinati a case canoniche, all'alloggiamento di convivenze religiose o di organi o uffici delle forze di polizia. Per questi edifici l'impegno di mantenere la destinazione d'uso per venti anni deve risultare da un'apposita convenzione stipulata tra il proprietario e il presidente del Comitato edilizia residenziale."

Art. 68

(1) L'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è soppresso.

TITOLO VII

Disposizioni varie e transitorie

Art. 69

(1) I terreni soggetti alle disposizioni delle leggi provinciali 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi, rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dalle rispettive partite tavolari senza ulteriori provvedimenti amministrativi.

Art. 70

(1) Nel primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, le parole "comunque non inferiore a 50 m" vengono sostituite dalle parole "comunque non inferiore a 25 m".

Art. 71

(1) Il CER può integrare i canoni di locazione per immobili destinati a comando stazione presi in affitto dai Carabinieri alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. L'integrazione consiste nella concessione di un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. La spesa è a carico del fondo di cui alla lett. K) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 72

(1) Per le zone di espansione ammesse dal CER alle agevolazioni di cui alla lett. H) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 73

(1) All'art. 28 della legge provinciale 20 agoto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"L'assegnatario può essere autorizzato dalla giunta comunale a vendere l'alloggio costruito sull'area ceduta in proprietà alle condizioni di cui al secondo comma, anche prima del decorso dei 10 anni di cui al primo comma in caso di trasferimento della residenza per ragioni di attività professionale. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta."

Art. 74

(1) Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 3 della stessa legge è prorogato di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

(1) Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 45 della presente legge si applicano anche alle domande presentate a partire dal 1° giugno 1983.

Art. 76

(1) Dopo l'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene inserito il seguente art. 9/bis:

"(1) In relazione alla convenzione prevista dall'art. 9 per la concessione di mutui fondiari quindicennali di cui alla lett. b) dell'art. 6, alla cui erogazione l'istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige faccia fronte mediante mezzi di provvista di durata decennale, il comitato edilizia residenziale è autorizzato, avvalendosi delle giacenze del fondo di rotazione, di cui alla lett. a) dell'art. 6, ad acquistare obbligazioni emesse dall'istituto di credito fondiario in serie speciale chiusa, ovvero ad accreditare somme in un fondo speciale presso il medesimo istituto, per un ammontare annuo pari alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello a servizio di un prestito quindicennale. Nel caso in cui l'istituto di credito fondiario faccia fronte al fabbisogno per l'erogazione dei mutui fondiari mediante mezzi di provvista a rendimento variabile, l'ammontare annuo sarà pari al maggior o minor costo dei medesimi mezzi di provvista rispetto a quello originariamente previsto.

(2) Gli apporti finanziari di cui al precedente comma saranno in ogni caso remunerati in misura pari al costo dei mezzi di provvista di cui al medesimo comma e recheranno la clausola di capitalizzazione dell'interesse fino alla scadenza del decimo anno di ammortamento degli stessi mezzi di provvista, con rimborso a favore del fondo di rotazione di cui alla lett. a) dell'art. 6 degli interessi e del capitale a partire dall'anno successivo.

(3) I rapporti fra la Provincia e l'istituto di credito fondiario derivanti dall'attuazione del presente articolo, saranno regolati nella convenzione di cui all'articolo precedente."

(2) Per i richiedenti ammessi entro il 31 maggio 1983 al contributo di cui alla lett. b) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, l'ammontare annuo delle obbligazioni da acquistare o da accreditare è commisurato alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello di un prestito ventennale.

Art. 77

(1) La lett. b) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"b) nelle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale il livello occupazionale da raggiungersi entro tre anni dall'assegna-

zione dell'area deve essere di almeno 20 addetti, ridotti a 10 per le imprese artigianali."

Art. 78

(1) Il primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

"Esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n . 38) possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguare i servizi agli standards moderni nella misura massima del 10% del volume sopra terra esistente e comunque non oltre 800 mc."

Art. 79

(1) Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente art. 10."

(3) Dopo l'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 11/bis:

"I locatari ai quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite di reddito di cui alla lett. d) del precedente art. 11 possono chiedere di continuare ad occupare l'alloggio fino al raggiungimento del limite di reddito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, pagando un canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche. La domanda deve essere presentata all'Istituto entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di revoca."

Art. 80

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 novembre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(6852)

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. **46.**

Interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 61 del 29 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla SNAM S.p.A. un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto nel tratto compreso tra Bolzano e Merano, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione, nonché a corrispondere alla SNAM stessa le spese di risarcimento dei danni e le indennità per le servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.

Art. 2

(1) Per la contemporanea progettazione e realizzazione, lungo lo stesso tracciato e nello stesso sedime di scavo del metanodotto, di condotti destinati a trasportare i fanghi prodotti nell'impianto di Merano a quello di Bolzano, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni per l'affidamento dei relativi compiti, con le società e/o le imprese che per conto della SNAM provvedono alla progettazione ed esecuzione del metanodotto.

Art. 3

(1) Nella convenzione di cui al precedente art. 1, sulla base del progetto elaborato dalla

SNAM, vengono definite l'entità del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

(2) Le spese di risarcimento dei danni e per le indennità di servitù, da valutarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidate con deliberazione della Giunta provinciale. sulla base di idonea documentazione, su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.

Art. 4

(1) La Giunta provinciale, previo parere degli organi tecnici competenti, approva con delibera gli elaborati progettuali delle opere di cui al precedente art. 2 e provvede all'impegno della relativa spesa.

(2) L'Assessore provinciale competente dispone con decreto la liquidazione dell'onorario per la progettazione, nonché degli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 5

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1984 le seguenti spese:

a) lire 4.000 milioni per la realizzazione dell'opera prevista all'art. 1;
b) lire 2.000 milioni per la progettazione e realizzazione dell'opera prevista all'art. 2.

(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente per complessive lire 6.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 102120 del bilancio 1984).

(3) Nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa con le procedure di cui all'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 novembre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1983, n. 47.

Orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo ragioniere perito commerciale e programmatore presso gli Istituti tecnici commerciali in lingua tedesca, nonché per l'Istituto tecnico agrario in lingua tedesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 61 del 29 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) Nelle classi dell'indirizzo per ragioniere perito commerciale e programmatore presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca si applicano gli orari settimanali delle lezioni di cui all'allegata tabella A.

(2) Nelle classi e per le singole materie degli indirizzi di cui al precedente comma trovano applicazione i programmi di insegnamento e di esame fissati nei provvedimenti richiamati nelle note in calce a suddetta tabella.

Art. 2

(1) Nelle classi dell'istituto tecnico agrario in lingua tedesca si applicano gli orari settimanali delle lezioni di cui all'allegata tabella B.

(2) Nelle classi e per le singole materie dell'istituto di cui al precedente comma trovano applicazione i programmi di insegnamento e di esame fissati nei provvedimenti richiamati nelle note in calce a suddetta tabella.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 22 novembre 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZI

(Omissis)

(6853)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(c.m. 411200840290) (4651190/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. **Prezzo L. 2.500**